

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	1647
Data della delibera	06-12-2019
Oggetto	Delibera/determina a contrarre
Contenuto	Indizione della gara per l'affidamento dei lavori di risanamento conservativo delle coperture dei tetti della parte storica del vecchio ospedale "Misericordia e Dolce", ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lettera d) e dell'articolo 60, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	BRINTAZZOLI MARCO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI E MANUTENZIONI IMMOBILI PRATO
Direttore della Struttura	GAVAZZI GIANLUCA
Responsabile del procedimento	GAVAZZI GIANLUCA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	30	Relazione del Responsabile Unico del Procedimento
B	55	Capitolato speciale d'appalto
C	29	Schema di contratto

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la Delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto Aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la delibera n. 1064 del 19.07.2019 recante *“Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica e della S.O.C. Programmazione investimenti sul patrimonio;*

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 avente per oggetto: *“Modifica delibera n. 644/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..) e Delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)”. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR”*;

Richiamata, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la delibera del Direttore Generale f.f., nr. 885 del 16/06/2017;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in *“Codice dei contratti pubblici”* e da ultimo modificato dalla Legge 14 giugno 2019, nr. 55 di conversione, con modificazioni del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*;
- il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo 22 agosto 2017, n. 154 *“Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”*;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 *“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163”*, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 50/2016 *“Disposizioni transitorie e di coordinamento”*;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante *“Approvazione sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”*;
- il Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. *“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”*;
- le Linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01.03.2018, e da ultimo aggiornate con deliberazione n. 636 del 10.07.2019, ai soli fini dell’archiviazione della procedura di infrazione n. 2018/2273;

Premesso:

- che nel piano investimenti, allegato al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019 –2020 -2021, adottato dal Direttore Generale con deliberazione n. 81 del 15.01.2019, è inserito l’intervento denominato

“Lavori di risanamento conservativo delle coperture dei tetti della parte storica del vecchio ospedale “Misericordia e Dolce”, per un importo complessivo di euro 2.350.000,00, identificato con il Codice PO 12 e con il Codice CUP E34E16002810006;

- che l'intervento è previsto nell'Accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 2 novembre 2016, sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Toscana – “Programma investimenti ex art.20 L. n. 67/88” -;

- che, pertanto, l'intervento è finanziato, per euro 1.363.800,00= con i fondi ex art. 20 Legge n. 67/'88 – riparto 2008 –, di cui al Decreto del Ministero della Salute del 26.06.2019 e al Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 12048 del 11.07.2019, e per euro 986.200,00= con i fondi aziendali (mediante contrazione di mutuo);

Richiamata la delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento - dipartimento area tecnica”, nella quale si stabilisce che: “... con riferimento alle individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti preposti ad ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area tecnica:

- se l'attività interessa un'unica unità organizzativa, la figura del responsabile unico del procedimento (RUP) coincide con quella del dirigente preposto all'unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest'ultimo di altro dipendente addetto all'unità (...);

Dato atto che per l'intervento in interesse, essendo lo stesso afferente all'Area Manutenzione e gestione investimenti Prato, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) coincide con il Direttore della SOC Gestione investimenti e manutenzione immobili Prato, nella fattispecie nella persona dell'Ing. Gianluca Gavazzi, in adempimento alla sopra citata delibera del Direttore Generale, numero 1064 del 13.07.2017;

Ricordato che con disciplinare d'incarico del 28.08.2017 e successivi atti aggiuntivi è stato affidato l'incarico professionale, per la progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di risanamento conservativo delle coperture lignee della parte storica dell'ex presidio ospedaliero “Misericordia e Dolce” di Prato, all'Architetto Diana Lombardi, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP), costituito tra essa medesima e l' Architetto Chiara Bardazzi (mandante) e BF Progetti Studio Associato di Ing. P. Betti e Ing. A. Fedi (mandante);

Dato atto che gli elaborati del progetto esecutivo redatti dal RTP avanti indicato, validati in data 15.04.2019 (Prot. 45447 di pari data) dal RUP, Ing. Gianluca Gavazzi, sono stati approvati con deliberazione del Direttore Generale n. 647 del 23.04.2019, esecutiva ai sensi di legge;

Considerato che il Codice dei contratti pubblici è stato recentemente modificato ed integrato più volte dal legislatore con le disposizioni normative di seguito elencate:

- la Legge 14 giugno 2019, nr. 55, di conversione, con modificazioni del Decreto Legge n.32 del 18 aprile 2019 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, la quale, all'art. 1, comma 21, stabilisce che l'art. 20 della stessa legge è applicabile ai contratti i cui bandi o gli avvisi, con i quali si indice la procedura di scelta del contraente, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (18.06.2019);

- la Legge 3 maggio 2019, n. 37 (Legge comunitaria), in vigore dal 26 maggio 2019, che con l'art. 4 ha sostituito l'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici, prevedendo, tra l'altro, dei nuovi termini per il pagamento degli acconti e dei saldi nell'ambito dei contratti pubblici;

Dato atto che il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto d'appalto, approvati con la delibera n. 647 del 23.04.2019 sopra richiamata, insieme alla documentazione progettuale, non contengono quanto disposto dalla normativa sopraelencata in quanto approvati prima dell'entrata in vigore della stessa,

si rende necessario riapprovarli con il presente atto;

Vista la delibera n. 885 del 16.06.2017, esecutiva ai sensi d legge, soprarichiamata, con la quale è stata attribuita alla SOC proponente il presente atto la redazione della proposta di deliberazione di approvazione degli atti tecnici e di indizione delle procedure di gara e alla SOC Appalti e supporto amministrativo l'adozione di tutti gli atti finalizzati all'esecuzione delle procedure di gara e alla stipula del contratto;

Preso atto che il Direttore della struttura proponente il presente provvedimento ha richiesto, in data 04.11.2019, al Direttore del Dipartimento Area tecnica il parere di compatibilità economica della spesa con il Piano investimenti aziendale;

Acquisito in data 22.11.2019 dal Direttore del Dipartimento Area tecnica il suddetto parere favorevole;

Considerato che si rende necessario attivare le procedure per l'affidamento dei "*Lavori di risanamento conservativo delle coperture dei tetti della parte storica del vecchio ospedale "Misericordia e Dolce"*";

Vista la relazione del RUP, allegata come parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera A), nella quale l'Ing. Gianluca Gavazzi, propone l'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori in interesse indicando la procedura di scelta del contraente, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, ai sensi, rispettivamente, del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lettera d) e dell'articolo 60, degli articoli 83 e 84 e dell'articolo 36, comma 9-bis, del D.lgs. 50/2016 e s.m.,
e ritenuto di approvarla;

Visti il capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto dell'intervento di cui trattasi, allegati come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, rispettivamente, sotto le lettere B) e C),

e ritenuto di approvarli;

Ritenuto ancora:

- di indire una procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lettera d) e dell'articolo 60, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. e i., per l'affidamento dei "*Lavori di risanamento conservativo delle coperture dei tetti della parte storica del vecchio ospedale "Misericordia e Dolce"*", che si svolgerà in modalità telematica, tramite il Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START), per un importo complessivo di 1.693.000,00= (unmilionesecentonovantatremila/00 euro) di cui:

- euro 1.308.455,72= (unmillionetrecentoottomilaquattrocentocinquantacinque/72), al netto degli oneri fiscali, a base di gara per i lavori soggetti a ribasso, di cui euro 688.072,88= (euro seicentoottantoottomilazerosezzantadue/88) per costi della manodopera, al netto degli oneri fiscali;
- € 384.544,28 (trecentoottantaquattromilacinquecentoquarantaquattro/28 euro), al netto degli oneri fiscali, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- di stabilire:

- a) che, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., l'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, con l'attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti per l'offerta tecnica e un punteggio massimo di 30 punti per l'offerta economica, per un punteggio complessivo massimo pari a 100;
- b) che la valutazione delle offerte sarà effettuata con riferimento agli elementi, ai rispettivi punteggi e al metodo di calcolo stabiliti dal RUP nella relazione avanti indicata;
- c) che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, ai sensi del comma 6 dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016;
- d) che ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

Dato atto che con provvedimento del Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo del Dipartimento Area tecnica si provvederà ad approvare il bando di gara, l'estratto del bando di gara e il disciplinare di gara, con i modelli di dichiarazioni sostitutive, da presentare a corredo dell'offerta;

Visto l'art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 s.m. il quale stabilisce che nelle procedure aperte, il diritto di accesso è differito in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime e che, fino alla scadenza di tale termine, l'elenco in questione non può essere comunicato a terzi o reso in qualsiasi altro modo noto;

Precisato che l'elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta per la procedura aperta sarà reso noto mediante il provvedimento, di cui all'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m., che determina le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di affidamento;

Preso atto che l'istruttoria della presente deliberazione è stata curata dal Responsabile del Procedimento, Ing. Gianluca Gavazzi, Direttore della SOC Manutenzione immobili ed investimenti Prato struttura organizzativa proponente il presente atto;

Dato atto, inoltre, della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area tecnica dott. Marco Brintazzoli;

Su proposta del Direttore della S.O.C. Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato, Ing. Gianluca Gavazzi;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di rispettare i termini previsti dall'art.1 comma 310, della Legge n. 266/2005, come modificato dall'art.1, comma 436, della Legge n. 205/2017, per l'utilizzo delle risorse ex art. 20 Legge n. 67/88;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1) di approvare

- la relazione del Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m., Ing. Gianluca Gavazzi, allegata come parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera A), nella quale il RUP propone l'avvio della procedura di gara dei "*Lavori di risanamento conservativo delle coperture dei tetti della parte storica del vecchio ospedale "Misericordia e Dolce"*", indicando la procedura di scelta del contraente, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, ai sensi, rispettivamente, del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lettera d) e dell'art. 60, degli artt. 83 e 84 e dell'art. 36, comma 9-bis, del D.lgs. 50/2016 e s.m.;
- il capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto dell'intervento, allegati come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, rispettivamente, sotto le lettere B) e C);

2) di indire una procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lettera d) e dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., per l'affidamento dei lavori di cui al precedente punto sub 1) del presente

dispositivo, che si svolgerà in modalità telematica, tramite il Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START), per un importo complessivo di 1.693.000,00 (unmilione seicentonovantatremila/00 euro) di cui:

- euro 1.308.455,72= (unmilione trecento ottomila quattrocento cinquantacinque/72), al netto degli oneri fiscali, a base di gara, per i lavori, soggetti a ribasso, di cui euro 688.072,88 (euro seicento ottantotto mila zero settantadue/88) per costi della manodopera, al netto degli oneri fiscali;
- € 384.544,28 (trecento ottantaquattro mila cinquecento quarantaquattro/28 euro), al netto degli oneri fiscali, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

3) di stabilire:

- a) che ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., l'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, con l'attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti per l'offerta tecnica e un punteggio massimo di 30 punti per l'offerta economica, per un punteggio complessivo massimo pari a 100;
- b) che la valutazione delle offerte sarà effettuata con riferimento agli elementi, ai rispettivi punteggi e al metodo di calcolo stabiliti dal RUP nella relazione avanti indicata;
- c) che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, ai sensi del comma 6 dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016;
- d) che ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

4) di dare atto che con provvedimento del Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo del Dipartimento Area tecnica si provvederà ad approvare il bando di gara, l'estratto del bando di gara e il disciplinare di gara, con i modelli di dichiarazioni sostitutive, da presentare a corredo dell'offerta;

5) di dare atto che

- la spesa complessiva dell'intervento di cui trattasi trova copertura nel piano investimenti allegato al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019 -2020 -2021, adottato dal Direttore Generale con deliberazione n. 81 del 15.01.2019, nel quale è previsto l'intervento, denominato "*Lavori di risanamento conservativo delle coperture dei tetti della parte storica del vecchio ospedale "Misericordia e Dolce"*", per un importo complessivo di euro 2.350.000,00=, identificato con il Codice PO12 e con il Codice CUP E34E16002810006;

- che l'intervento è previsto nell'Accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 2 novembre 2016, sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Toscana – Programma investimenti ex art.20 L. n. 67/88"- ed è finanziato per euro 1.363.800,00= con i fondi ex art. 20 Legge n. 67/'88 – riparto 2008 –, di cui al Decreto del Ministero della Salute del 26.06.2019 e al Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 12048 del 11.07.2019, e per euro 986.200,00= con i fondi aziendali (mediante contrazione di mutuo);

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di rispettare i termini previsti dall'art.1 comma 310 della Legge n. 266/2005, come modificato dall'art.1, comma 436, della Legge n. 205/2017, per l'utilizzo delle risorse ex art. 20 Legge n. 67/88;

7) di trasmettere, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, la presente delibera con i suoi allegati e gli elaborati progettuali, alla SOC Appalti e supporto amministrativo affinché possa attivare la procedura di gara in oggetto;

8) di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 29 del Dlgs.n.50/2016 nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" e sul sito dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici;

9) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma di quanto previsto dall'art. 3-ter, del D.lgs. 502/92, articolo introdotto dal D.lgs. 229/99, e dall'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2205 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

ALLEGATO A

RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Dipartimento Tecnico

RELAZIONE DIRETTORE S.O.C. MANUTENZIONE IMMOBILI GESTIONE
INVESTIMENTI PRATO NONCHE' RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016
S.M.

Oggetto: Procedura di affidamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo delle coperture lignee dell'ex Presidio Ospedaliero "Misericordia e Dolce" di Prato.

CUP E34E16002810006

IMPORTO QUADRO ECONOMICO € 2.350.000,00

FINANZIAMENTO Piano investimenti 2019/2021 approvato con delibera del Direttore Generale n.81 del 15/01/2019 - codice intervento PO-12



Premesso

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 15.01.2019 è stato approvato il Piano degli Investimenti aziendale 2019 – 2020 -2021, nel quale risulta inserito, al rigo "PO-12", l'intervento denominato "Lavori di risanamento conservativo delle coperture dei tetti della parte storica del vecchio ospedale "Misericordia e Dolce", per un importo complessivo di euro 2.350.000,00, identificato con il Codice CUP E34E16002810006;
- che l'intervento, con Decreto Dirigenziale del 26.06.2019 recante "Ammissione a finanziamento di n.1 intervento – scheda 090.090201.U.001 previsto nell'Accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 2 novembre 2016 tra il Ministero della Salute e la Regione Toscana – Programma investimenti ex art.20 L.n. 67/88", è stata ammessa al finanziamento statale per un importo di € 1.363.800,00;
- che al fine di evitare la revoca dello stesso finanziamento, come previsto all'art.1 comma 310 della L.266/2005, come modificato dall'art.1 comma 436 della L.205/2017, **entro 18 mesi dalla data del Decreto Dirigenziale sopra richiamato deve essere intervenuta l'aggiudicazione dei lavori;**
- che nell'atto di programmazione avanti indicato la copertura finanziaria relativa all'importo eccedente il finanziamento statale pari a € 986.200,00 è assicurata con fondi aziendali (mediante mutuo);
- che con Delibera del Direttore Generale n.223 del 23.02.2017 è stata indetta gara di appalto per l'affidamento "dell'incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di risanamento conservativo delle coperture lignee della parte storica dell'ex presidio ospedaliero Misericordia e Dolce di Prato";
- che con determina n.1107 del 01.06.2017 è stata aggiudicata la gara sopra richiamata al RTP composto dall'Arch. Diana Lombardi (mandataria), Arch. Chiara Bardazzi (mandante) e BF Studio Associato di Ing. P. Betti e Ing. A. Fedi (mandante);
- che con determina n.1318 del 04.07.2017 l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace e che in data 28.08.2017 è stato sottoscritto il disciplinare d'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di risanamento conservativo delle coperture lignee della parte storica dell'ex presidio ospedaliero "Misericordia e Dolce" di Prato all'Arch. Diana Lombardi, mandataria del RTP costituito tra essa medesima e Arch. Chiara Bardazzi (mandante) e BF Progetti Studio Associato di Ing. P. Betti e Ing. A. Fedi (mandante) (COPERTURE DA C01 A C10);
- che in data 05.10.2018 con determina n.1677 è stato rideterminato l'importo dell'incarico e in data 08.11.2018 è stato sottoscritto il relativo atto di sottomissione, per l'affidamento di prestazioni aggiuntive consistenti nella:
 1. Verifica della resistenza al fuoco delle strutture lignee oggetto della progettazione originaria, successiva valutazione e progettazione delle misure protettive da adottare

- per il raggiungimento del requisito di reazione al fuoco degli elementi portanti e compartimentazione degli ambienti sottotetto, progettazione dell'impianto di rilevazione fumi e degli elementi di protezione passiva;
2. Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di risanamento conservativo delle coperture lignee degli edifici posti tra Sala del Pellegrinaio ed il corridoio di collegamento ex-ortopedia (attuale sede del Centro di Salute Mentale) del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato (COPERTURE DA C11 A C12).

- che in data 20.12.2018 con determina n.2148 è stata approvata una modifica al contratto in questione ed in data 21.12.2018 è stato sottoscritto il relativo atto di sottomissione, per l'affidamento delle seguenti prestazioni aggiuntive:

1. Accorpamento al progetto esecutivo oggetto dell'affidamento in epigrafe del progetto esecutivo di consolidamento strutturale del consolidamento della copertura dell'ex-reparto di diabetologia realizzato dallo Studio Vignoli-Consorti (COPERTURA C13);
2. Integrazione del progetto di consolidamento strutturale della copertura dell'ex-reparto di diabetologia della verifica della resistenza al fuoco delle strutture lignee, successiva valutazione e progettazione delle misure protettive da adottare per il raggiungimento del requisito di reazione al fuoco degli elementi portanti e compartimentazione degli ambienti sottotetto, progettazione dell'impianto di rilevazione fumi e degli elementi di protezione passiva;
3. Accorpamento al progetto esecutivo originario del progetto esecutivo dei lavori di risanamento conservativo delle coperture lignee degli edifici posti tra Sala del Pellegrinaio ed il corridoio di collegamento ex-ortopedia (attuale sede del Centro di Salute Mentale) del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato (COPERTURE C11 E C12).

- che in data 22.01.2015 con Prot. 979 il progetto definitivo di consolidamento strutturale della copertura lignea dell'ex-reparto di diabetologia (C13) ha ricevuto il nulla osta della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (nel seguito denominata SABAP);
- che in data 26.03.2018 Prot.1917 il progetto definitivo relativo alle coperture da C01 a C10 ha ricevuto il nulla osta della SABAP;
- che in data 26.04.2018 (Prot. 54220 del 02.05.2018) il RTP incaricato ha consegnato alla Stazione Appaltante il progetto esecutivo del risanamento conservativo delle coperture lignee della parte storica dell'ex presidio ospedaliero "Misericordia e Dolce" (Coperture da C01 a C10);
- che in data 12.12.2018 (Prot. 148793 del 12.12.2018) il RTP incaricato ha consegnato alla Stazione Appaltante il progetto esecutivo delle coperture degli edifici posti tra Sala del Pellegrinaio ed il corridoio di collegamento ex-ortopedia (attuale sede del Centro di Salute Mentale) del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato di cui all'atto di sottomissione del 08.11.2018 (Coperture C11-C12);
- che in data 09.01.2019 (Prot. SABAP n.2448 del 06.02.2019) è stato presentato alla SABAP il progetto esecutivo relativamente alle coperture degli edifici posti tra Sala del Pellegrinaio ed il corridoio di collegamento ex-ortopedia (attuale sede del Centro di Salute Mentale) del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato (coperture C11- C12) per l'acquisizione del relativo nulla osta ai lavori;
- che in data 30.09.2019 (Prot. SABAP 20741 del 30.09.2019 – Prog. Nr. 37/2019 – II) il progetto sopra richiamato (Coperture C11-C12) ha ottenuto l'autorizzazione della SABAP;
- che in data 11.01.2019 (Prot. 4776 del 14.01.2019) è stata consegnata da parte del RTP incaricato la progettazione esecutiva del risanamento conservativo delle coperture lignee della parte storica dell'ex presidio ospedaliero "Misericordia e Dolce" dalla C01 alla C13, in ottemperanza all'atto di sottomissione sottoscritto in data 21.12.2018 ;
- che in data 08.03.2019 (Prot.6962 del 25.03.2019 – Pos.A/486) è stato presentato alla SABAP il progetto esecutivo relativamente alle coperture da C01 a C10 e C13 per l'acquisizione del nulla osta ai lavori di risanamento conservativo delle coperture lignee in variante ai progetti già autorizzati con Prot.1917 del 26.03.2019 (coperture da C01 a C10) e con Prot. 979 del 22.01.2015 (copertura C13);
- che in data 30.09.2019 (Prot. SABAP 20746 del 30.09.2019 – Prog. Nr. 61/2019/II) la SABAP ha autorizzato la variante del progetto autorizzato Prot.1917 del 26.03.2018 per la

realizzazione dell'impianto di rilevazione fumi negli ambienti del sottotetto, installazione di un sistema di linee vita in sostituzione dei ganci sottotegola (Coperture C01-C10);
- che con Delibera del Direttore Generale n.647 del 23.04.2019 è stato approvato il progetto esecutivo di cui alle coperture C01-C13, depositato agli atti di ufficio e costituito dagli elaborati di cui all'elenco allegato alla presente relazione sotto la lettera A;
- che con la stessa delibera avanti richiamata è stato approvato il **rapporto tecnico di verifica** del progetto esecutivo (Prot. 45447 del 15.04.19) ed il relativo atto di validazione, entrambi redatti ai sensi dell'art.26 del DLgs 50/2016;

La presente relazione per l'intervento avanti indicato dà avvio alla procedura di affidamento dell'esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo delle coperture lignee dell'ex Presidio Ospedaliero "Misericordia e Dolce" di Prato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera d) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i (in seguito Codice) mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del Codice, da svolgersi in modalità telematica tramite il Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START).

L'intervento ha per oggetto il restauro ed il risanamento conservativo di parte delle coperture lignee degli edifici storici del Presidio (ex-presidio ospedaliero) "Misericordia e Dolce" di Prato, ancora in uso per lo svolgimento dell'attività prevalentemente direzionale ed amministrativa dell'Azienda USL Toscana Centro.

L'intero complesso del Presidio "Misericordia e Dolce" è soggetto a tutela ai sensi dell'art.10 comma 3 del DLgs 42/2004 e s.m. con provvedimento n.13466 del 2013.

I lavori di progetto, di cui all'allegato A, prevedono interventi di risanamento delle coperture sotto il profilo strutturale, con il consolidamento e/o la sostituzione degli elementi lignei ove non recuperabili, e sotto il profilo architettonico, attraverso la sostituzione degli scempiati, dei manti ammalorati e delle gronde e pluviali. Al fine di migliorare la salubrità delle coperture e di aumentarne la durata, si prevede l'inserimento di uno strato di micro ventilazione, mentre per alcuni tetti è stato previsto anche l'inserimento di uno strato coibente, finalizzato alla riqualificazione energetica degli edifici. Infine, allo scopo di aumentare la calpestatibilità delle coperture e di favorire la coesione tra gli elementi in laterizio, verrà realizzata una rasatura in malta di calce naturale, con interposta rete in fibra di vetro sopra ogni scempiato. L'intervento è progettato nel rispetto dei caratteri storico-architettonici degli edifici con l'indirizzo preliminare a privilegiare l'impiego di tecniche e materiali idonei (legno, coppi e tegole di recupero, intonaci in buona malta di calce, ecc.). Sono previsti interventi di prevenzione incendi nei locali sottotetto, quali l'ampliamento dell'impianto di rilevazione incendi, la realizzazione di alcune compartimentazioni e l'adeguamento della resistenza al fuoco di alcuni elementi. Nel progetto è inserita anche la posa in opera di linee vita per la completa accessibilità in sicurezza delle coperture.

I lavori hanno un importo stimato pari ad euro 1.693.000,00=, classificati nella categoria di opere generali "OG2 - restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali".

La documentazione dell'intervento facente parte del progetto esecutivo da pubblicare in sede di gara, è elencata nell'elaborato "PE01_Elenco elaborati" allegato alla presente sotto la lettera A.

La documentazione di autorizzazione da parte della SABAP ai lavori in oggetto è di seguito elencata e si allega alla presente sotto la lettera B:

- B1. Nulla Osta Prot. 979 del 22.01.2015 al progetto definitivo dei lavori di consolidamento strutturale della copertura dell'ex-reparto di diabetologia (Copertura C13);
- B2. Nulla Osta Prot.1917 del 26.03.2018 al progetto definitivo dei lavori di restauro e risanamento conservativo delle coperture lignee dell'ex Presidio Ospedaliero "Misericordia e Dolce" di Prato (Coperture C1-C10).

Criterio di aggiudicazione

Secondo il combinato disposto dell'art. 148, comma 6 secondo periodo, e dell'art. 36, comma 9-bis, del Codice, Il criterio di aggiudicazione del presente appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Il metodo da utilizzare per la formazione della graduatoria delle offerte è quello aggregativo compensatore, di cui al capitolo VI, paragrafo 1 delle Linee Guida n.2. Secondo tale metodo a ciascun candidato viene assegnato il punteggio sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_k * V_{ik}]$$

dove

P_i = punteggio della offerta i-esima

n = numero totale dei criteri di valutazione

W_k = peso o punteggio attribuito all'elemento di valutazione k. La somma di tutti gli elementi di ponderazione deve essere uguale a 100.

V_{ik} = il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo per l'elemento di valutazione k, compreso tra 0 e 1.

La valutazione di ciascuna offerta sarà eseguita secondo i criteri e sub-criteri riportati nella tabella sottostante, per ognuno dei quali è associato il relativo punteggio massimo attribuibile (W_k).

	Offerta tecnica	
<i>Cod.</i>	<i>Criteri e sub criteri di valutazione</i>	<i>Punteggio</i>
A	STANDARD DI LEGALITA' (Punteggio massimo 9)	
	<p>Sarà valutato positivamente l'inserimento di principi etici nei comportamenti aziendali.</p> <p>Ai concorrenti in possesso del "rating di legalità" (di cui all'art. 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62) saranno assegnati i seguenti punteggi (in caso di RTI il requisito è riconosciuto valido se in possesso da parte di tutte le imprese della stessa RTI):</p> <ul style="list-style-type: none"> - n.1,5 punti in presenza di rating con pari a "E+"; - n.3 punti in presenza di rating con pari a "E++"; - n.4,5 punti in presenza di rating con pari a "EE"; - n.6 punti in presenza di rating con pari a "EE+"; - n.7,5 punti in presenza di rating con pari a "EE++"; - n.9 punti in presenza di rating con pari a "EEE". <p>Il concorrente dovrà allegare copia del <i>rating di legalità</i> in corso di validità alla data dell'offerta.</p> <p>In alternativa, in caso di non possesso del "rating di legalità", saranno assegnati n.1,5 punti per ognuno dei requisiti sotto elencati posseduti da parte del concorrente (in caso di RTI il requisito è riconosciuto valido se in possesso da parte di tutte le imprese della stessa RTI):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adesione ai protocolli o alle intese di legalità finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale, sottoscritti dal Ministero dell'Interno o dalle Prefetture-UTG con associazioni imprenditoriali e di categoria; il concorrente deve indicare quale è il Protocollo di cui rispetta i 	9

contenuti e con quale strumento (es. delibera) e in che data l'organo dotato di poteri di gestione e/o direzione (es. CdA) ha recepito i principi e le regole contenute nel Protocollo.

- 2) Utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge; ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale non è necessario che il concorrente sia dotato di un sistema di tracciabilità dei pagamenti al di sotto dei limiti di legge che copra il 100% delle transazioni, purché, tuttavia, il sistema di tracciabilità dei pagamenti al di sotto dei 3.000 € si applichi ad un volume significativo degli stessi, ovvero riguardi più della metà dei pagamenti.
- 3) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in *outsourcing*, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ed essere comprensivo di codice etico, dell'Organismo di Vigilanza e di un sistema disciplinare. Per vedersi riconosciuto il requisito, il concorrente deve indicare la data di adozione del modello da parte della società e l'organo deliberante.
- 4) adozione di processi volti a garantire forme di *Corporate Social Responsibility* anche attraverso l'adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l'acquisizione di indici di sostenibilità; il presente requisito sarà considerato positivamente se il concorrente aderisce a standard internazionali come i principi del Global Compact delle Nazioni Unite o ICC., a procedure in ambito di sicurezza del lavoro ispirate International Labour Organization (dichiarazione tripartita dell'ILO) ed alle linee guida UNI INAIL del 2001, ad indici etici o di sostenibilità (tra cui ad esempio Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Goods). La comprova di tali condizioni deve avvenire da delibere dell'organo deliberante societario. Inoltre, il presente requisito sarà considerato soddisfatto se il concorrente è in possesso delle certificazioni ISO 14001:2004 di cui devono essere forniti gli estremi (data di rilascio, ente certificatore e scadenza). Il requisito si intende soddisfatto per le imprese che redigono un Bilancio di sostenibilità in accordo alle linee guida del Global Reporting Initiative. In tal caso deve essere indicato l'anno in cui il Bilancio di sostenibilità è stato redatto, l'ente che lo ha revisionato e la data dell'ultima modifica.
- 5) aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o di aver previsto, nei contratti con i propri clienti, clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, per la risoluzione di controversie o di aver adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l'attuazione delle conciliazioni paritetiche (ad esempio Codici Etici di Confindustria, Confcooperative, Confcommercio, CNA, Confapi, ANCE); sono ammessi Codici Etici Aziendali purché redatti secondo modelli e/o linee guida stabiliti dall'associazione di categoria cui l'impresa aderisce. In entrambi i casi la comprova del possesso del requisito deve avvenire allegando il relativo documento adottato da parte dell'organismo aziendale che lo ha deliberato.
- 6) di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione; soddisfa il presente requisito il possesso di certificazione UNI ISO 37001 (di cui devono essere forniti gli estremi: data di rilascio, ente certificatore e scadenza) o

	<p>l'adozione di un modello organizzativo ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"), qualora il suo ambito di applicazione sia stato esteso al fine di considerare oltre ai reati contro la pubblica amministrazione anche quelli indicati nella Legge 6 novembre 2012, 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"). In quest'ultimo caso, la comprova del possesso del requisito deve avvenire allegando il relativo documento adottato da parte dell'organismo aziendale che lo ha deliberato.</p> <p>Per l'attestazione del possesso dei requisiti sopra elencati, il concorrente dovrà produrre autocertificazione alla quale dovranno essere allegati i documenti attestanti il possesso del requisito descritti ai punti precedenti.</p>	
B	INNOVAZIONE (Punteggio massimo 8)	
	Sarà valutato positivamente l'inserimento nell'appalto di un sistema di processi, di tecniche e strumenti <u>a carattere innovativo</u> che consentono di apportare miglioramenti al processo produttivo, in particolare in termini di efficacia, riduzione dei tempi di realizzazione, riduzione dei costi di manutenzione, riduzione dei rischi di infortunio in cantiere.	8
C	ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Punteggio massimo 12)	
	Saranno oggetto di valutazione le modalità di organizzazione e gestione del cantiere, con particolare riguardo a:	
C.1	gestione e riduzione delle interferenze con le attività aziendali svolte all'interno degli immobili interessati dall'intervento, accorgimenti mirati all'incremento della sicurezza nelle fasi esecutive, sistemi e processi finalizzati alla riduzione dell'impatto derivante dalla presenza del cantiere sulle aree adiacenti al cantiere stesso;	4
C.2	misure di tutela aggiuntive delle condizioni di sicurezza per i lavori in quota, modalità di controllo del rispetto degli standard di sicurezza in cantiere, modalità di gestione e controllo degli eventuali subappaltatori;	4
C.3	modalità di segregazione del cantiere, modalità di riduzione/mitigazione della produzione delle polveri e dei rumori, gestione dei rifiuti prodotti durante le lavorazioni (gestione dei depositi, modalità e tempi di allontanamento, ecc..).	4
D	ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (Punteggio massimo 12)	
	Per tale criterio sarà oggetto di valutazione l'approccio metodologico che il concorrente intende attuare per la pianificazione ed esecuzione dell'intervento, con particolare riguardo a:	
D.1	organizzazione del personale, azioni organizzative finalizzate alla riduzione dei tempi di esecuzione, implementazione di attività/procedure volte a garantire il rispetto degli impegni contrattuali e delle scadenze, il rispetto dei tempi di "transizione intermedi" previsti nel cronoprogramma di progetto, funzionali alla riconfigurazione del cantiere, alla pulizia ed alla liberazione delle aree già realizzate, oltre che alla trasmissione alla Committenza delle certificazioni necessarie (per ogni fase di lavorazione) per la loro consegna; meccanismi e regole di funzionamento operativo dell'organizzazione (approvvigionamento dei materiali, criteri di scelta e gestione dei collaboratori e subappaltatori eventuali, modalità di controllo della qualità e rispondenza dell'intervento in corso d'opera);	8
D.2	modalità di interfaccia/comunicazione con la Direzione Lavori, il CSE ed il RUP.	4

E	RISORSE DEDICATE ALL'APPALTO (Punteggio massimo 9)	
	Per tale criterio sarà oggetto di valutazione l'adeguatezza professionale del personale impiegato nell'appalto sulla base dell'elenco ed organigramma del personale con descrizione delle relative qualifiche, mansioni, esperienza e stabilità dei rapporti contrattuali.	9
F	RISORSE STRUMENTALI DEDICATE ALL'APPALTO (Punteggio massimo 8)	
	Per tale criterio sarà oggetto di valutazione l'elenco delle attrezzature e mezzi dedicati all'appalto, con indicazione della tipologia e delle caratteristiche, con particolare riguardo ai macchinari ed attrezzature a ridotto impatto ambientale ed ad alta produttività, ai sistemi informatici a servizio dell'appalto.	8
G	CERTIFICAZIONI (Punteggio massimo 6)	
	Saranno attribuiti n.3 punti per ogni certificazione, in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta, posseduta dal concorrente (in caso di RTI il requisito è riconosciuto valido se in possesso da parte di tutte le imprese della stessa RTI): 1) ISO 14001 (Sistemi di Gestione Ambientale); 2) ISO 45001 o OSHAS 18001 (Sistema di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro).	6
H	MIGLIORIE PROGETTUALI PROPOSTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (Punteggio massimo 6)	
	Saranno valutate proposte migliorative finalizzate alla valorizzazione ed alla implementazione dell'opera in senso estetico e/o prestazionale e/o funzionale, riguardanti:	
H.1	soluzioni migliorative finalizzate a mitigare l'impatto visivo del cantiere sugli edifici storici e sugli spazi esterni ed al rispetto durante i lavori del decoro dei beni tutelati;	2
H.2	soluzioni finalizzate a migliorare l'accessibilità nei locali oggetto dell'intervento per l'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria alle strutture lignee delle coperture ed agli elementi di impianti presenti nei locali sottotetto;	2
H.3	realizzazione di tutte le staffe e tutti i collari di collegamento degli elementi lignei previsti in progetto in acciaio inox, anziché in acciaio S275 come da progetto, con caratteristiche meccaniche medesime o superiori.	2
	<i>Totale offerta tecnica</i>	70
	<i>Offerta economica</i>	
	<i>Criterio di valutazione</i>	
	Ribasso percentuale unico (Punteggio massimo 30)	
	<i>Totale offerta economica</i>	30
	TOTALE COMPLESSIVO	

Per la determinazione del punteggio dell'offerta tecnica si utilizzerà il criterio del confronto a coppie, di cui al capitolo V delle Linee Guida n.2. Secondo tale criterio, ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce ed il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 – nessuna preferenza; 2 – preferenza minima; 3 – preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 – preferenza massima). Al

termine dei confronti si trasforma la somma dei valori di preferenza attribuiti dai singoli commissari mediante il confronto a coppie in coefficienti variabili tra 0 e 1 (V_{ik}).

Sarà effettuata la riparametrizzazione assegnando il coefficiente 1 al concorrente che ha ottenuto il valore più alto nella somma dei parametri qualitativi ed i punteggi attribuiti agli altri concorrenti verranno adeguati di conseguenza in proporzione.

L'offerta tecnica dovrà essere costituita da un fascicolo per ciascuno dei criteri oggetto di valutazione, specificati alla tabella precedente.

I fascicoli relativi ai criteri A ("Standard di legalità") e G ("Certificazioni") dovranno contenere la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. Ogni documento dovrà essere identificato con il criterio e relativo punto elenco cui si riferisce.

I fascicoli relativi ai criteri B, E ed F dovranno essere costituiti da:

- una relazione costituita da massimo n.2 fasciate in formato A4, con pagine numerate, scritte in carattere tipografico Arial di dimensione 12, interlinea 1, margine 2,5 su ogni lato, con titolo che identifica esattamente il criterio cui si riferisce;
- schede grafiche e/o fotografiche, se ritenute necessarie, composte da massimo n.2 elaborati in formato A1 o A2 o A3, numerate e recanti ciascuna un cartiglio che identifica esattamente il criterio cui si riferisce.

I fascicoli relativi ai criteri C, D ed H dovranno essere costituiti da:

- una relazione relativa ad ogni sub criterio costituita da massimo n.1 fasciate in formato A4, scritta in carattere tipografico Arial di dimensione 12, interlinea 1, margine 2,5 su ogni lato, con titolo che identifica esattamente il criterio/sub criterio cui si riferisce;
- scheda grafica e/o fotografica, se ritenuta necessaria, composta da massimo n.1 elaborato in formato A1 o A2 o A3, numerato e recante un cartiglio che identifica esattamente il criterio cui si riferisce.

Per la determinazione del punteggio dell'offerta economica si utilizzerà il metodo bilineare, di cui al capitolo IV delle Linee Guida n.2, secondo la formula di seguito riportata:

$$\text{(per } A_i \leq A_{soglia}) \quad V_i = X * \frac{A_i}{A_{soglia}}$$

$$\text{(per } A_i > A_{soglia}) \quad V_i = X + (1 - X) * \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right]$$

dove

V_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per l'offerta economica, compreso tra 0 e 1

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi) dei concorrenti

$X = 0,90$

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

In conformità a quanto previsto al comma 3 dell'art.97 del Codice, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Resta salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 6 dello stesso art. 97.

Quadro economico e copertura finanziaria

Il quadro economico di progetto, allegato alla presente sotto la lettera C, comprensivo degli importi necessari al finanziamento delle spese tecniche e somme a disposizione, indica una spesa complessiva di € 2.350.000,00.

Come già richiamato in premessa, l'importo totale del quadro economico trova copertura nel Piano Investimenti anno 2019-2021 approvato con delibera del Direttore Generale n.81 del 15.01.2019 (Codice Aziendale PO-12), secondo i seguenti finanziamenti:

- € 1.363.800,00 con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute n. del 26.06.2019, recante "Ammissione a finanziamento di n.1 intervento – scheda 090.090201.U.001 previsto nell'Accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 2 novembre 2016 tra il Ministero della Salute e la Regione Toscana – Programma investimenti ex art.20 L.n. 67/88";
- € 295.234,78 con mutui contratti;
- € 690.965,22 con mutui da contrarre.

Si precisa che al fine di evitare la revoca del finanziamento statale, come previsto all'art.1 comma 310 della L.266/2005, come modificato dall'art.1 comma 436 della L.205/2017, entro 18 mesi dalla data del Decreto Dirigenziale sopra richiamato deve essere intervenuta l'aggiudicazione dei lavori.

Durata dell'Appalto

La durata complessiva dei lavori, con decorrenza dalla data di consegna degli stessi, è di 728 giorni naturali e consecutivi, così come definito nel cronoprogramma di progetto.

Importo a base di gara e categorie delle lavorazioni

L'importo a base di gara è pari a:

€ 1.693.000,00 (unmilione seicentonovantatremila/00 euro) + I.V.A.

di cui:

€ 384.544,28 (trecentottantaquattromilacinquecentoquarantaquattro/28 euro) + I.V.A. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

I lavori in oggetto sono classificati nella seguente categoria:

- a) Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela OG2 Attestazione SOA Classifica III bis– Importo € 1.693.000,00 (unmilione seicentonovantatremila/00 euro) categoria prevalente, subappaltabile per il 40%.

Ai sensi dell'art.1, comma 2 del DM n.248 del 10.11.2016, emanato in attuazione dell'art.89 comma 11 del Dlgs 50/2016, ed ai sensi del comma 3 dell'art.146 del Dlgs 50/2016, per le lavorazioni della categoria OG2 non è ammesso l'avvalimento.

Il corrispettivo dell'appalto è previsto a misura.

Condizioni di partecipazione

Sono ammessi alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale

- assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.;
- assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs 159/2011;
- assenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs 165/2001 o che non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

B) Requisiti di idoneità professionale, capacità economico e finanziaria e

capacità tecnico-professionali

- iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. conforme a quanto definito alla lettera c) comma 1 dell'art.5 del DM 22.08.2017 n.154 o registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
- solo per le Società cooperative e per i consorzi di cooperative iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative;
- Attestazione SOA OG2 Classifica III bis – Importo €. 1.693.000,00 (unmilionesecentonovantatremila/00 euro) categoria prevalente, subappaltabile per il 40%.

Ai fini della presentazione dell'offerta è richiesto l'obbligo di effettuazione di sopralluogo obbligatorio da parte dell'operatore economico.

Esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 100 del Codice degli Appalti, vista la presenza nel progetto a base di gara di lavorazioni impiantistiche, il cui importo non è superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera, ovvero di importo non superiore a 150.000 euro, per le quali è necessario il rilascio di dichiarazioni di conformità, l'affidatario prima della sottoscrizione del contratto dovrà essere in possesso del seguente requisito di esecuzione:

- abilitazione all'esercizio di cui alle attività dell'art.1 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Si precisa che ai fini di eventuali subcontratti di importi inferiori a € 150.000,00, in assenza di attestazione SOA OG2, i requisiti di ordine speciale che il subappaltatore deve possedere sono quelli definiti all'art.90 del DPR 207/2010 ed il possesso di certificati di lavorazioni riconducibili alla categoria OG2 per l'importo da affidare.

Dal punto di vista edilizio l'intervento si configura come intervento di restauro e risanamento delle coperture e pertanto è possibile usufruire dell'aliquota IVA agevolata del 10%, prevista da n.127 quaterdecies, Tabella A, Parte II, allegata al DPR n.633/1972.

Sicurezza

Vista la tipologia dell'appalto, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso saranno corrisposti a misura secondo le effettive opere di sicurezza eseguite finalizzate alla risoluzione delle interferenze di cui al PSC di progetto.

Istituzione dell'Ufficio di Direzione Lavori

Per la Direzione, il controllo tecnico e contabile dell'esecuzione dell'intervento e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, deve essere istituito l'Ufficio di Direzione Lavori, così costituito:

- Direttore dei Lavori (DLL), professionista abilitato alla professione di Architetto, con esperienza almeno quinquennale (comma 2 art.22 DM 154/2017 e comma 6 art. 147 del Codice);
- Direttore Operativo, professionista abilitato alla professione di Ingegnere strutturista;
- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), professionista abilitato ai sensi dell'art.98 del DLgs 81/08.

Il compenso professionale per le prestazioni sopra elencate è determinato, in conformità al DM 17 giugno 2016, in € 127.986,01 oltre a oneri previdenziali ed IVA. Il dettaglio del calcolo del corrispettivo da porre a base di gara è allegato alla presente sotto la lettera D.

Accertata la carenza nell'organico della Stazione Appaltante della disponibilità di personale con i requisiti sopra elencati, l'affidamento dell'incarico professionale sopra descritto avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del Codice, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria".

Collaudo delle opere

Ai sensi del comma 2 dell'art.102 del Codice, per i lavori di importo come quello dell'appalto in oggetto (superiore al milione ed inferiore alla soglia di cui all'art.35) il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8 dello stesso articolo, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Visto che il richiamato decreto di cui al comma 8 dell'art.102 del Codice ad oggi non è stato ancora emanato e che la disposizione transitoria, di cui al comma 16 dell'art.216, non definisce i casi in cui è ammissibile la predisposizione del certificato di regolare esecuzione, nell'appalto in oggetto si ritiene di dover prevedere il certificato di collaudo.

Stante quanto definito al periodo precedente e visto che l'intervento interessa beni vincolati ai sensi del DLgs 42/2004, vale la disposizione del comma 1 dell'art.150 del Codice e pertanto, per i lavori in oggetto, è obbligatorio il collaudo in corso d'opera.

Le modalità di affidamento dell'incarico di collaudo in corso d'opera sono definite dal comma 6 dell'art. 102 del Codice. Nel caso di specie, accertata la carenza nell'organico della Stazione Appaltante della disponibilità di personale a svolgere l'incarico in questione, risulta necessario procedere alla pubblicazione di un avviso rivolto alle altre amministrazioni pubbliche finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per il conferimento dell'incarico in questione.

Nel caso in cui l'esito dell'avviso non portasse all'assegnazione dell'incarico, visto l'importo del corrispettivo a base di gara di cui all'allegato D, pari a € **19.896,61**, si procederà ad affidamento diretto, ai sensi degli artt. 31, comma 8, e 36 comma 2 lettera a) del Codice.

Si precisa che, con riferimento ai chiarimenti acquisiti in fase di verifica del progetto esecutivo, l'intervento in oggetto non è soggetto a collaudo statico.

L'incarico di collaudo in corso d'opera, in conformità al comma 1 dell'art. 216 del DPR207/2010, deve essere attribuito dalla data di consegna dei lavori.

Responsabile del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016 e s.m. e della Legge 241/90 è l'Ing. Gianluca Gavazzi – Dipartimento Tecnico, Direttore della S.O.C. Manutenzioni Immobili e Gestione Investimenti Prato.

Contatti presso la Stazione Appaltante:

- mail gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it

Prato, 22.10.2019

Il Responsabile Unico del Procedimento


Ing. Gianluca Gavazzi

Allegati:

- A. "PE01_Elenco elaborati" del Progetto esecutivo coperture da C01 a C13;
- B. Autorizzazioni SABAP
 - B1. Nulla Osta Prot. 979 del 22.01.2015 al progetto definitivo dei lavori di consolidamento strutturale della copertura dell'ex-reparto di diabetologia (Copertura C13);
 - B2. Nulla Osta Prot.1917 del 26.03.2018 al progetto definitivo dei lavori di restauro e risanamento conservativo delle coperture lignee dell'ex Presidio Ospedaliero "Misericordia e Dolce" di Prato (Coperture C1-C10);
 - B3. Nulla Osta Prot.20741 del 30.09.2019 al progetto esecutivo dei lavori di restauro e risanamento conservativo delle coperture lignee di due edifici

- adiacenti Sala del Pellegrinaio, all'interno dell'ex Presidio Ospedaliero "Misericordia e Dolce" di Prato (Coperture C11-C12);
- B4. Nulla Osta Prot.20746 del 30.09.2019 alla variante del progetto autorizzato Prot.1917 del 26.03.2018 per la realizzazione dell'impianto di rilevazione fumi negli ambienti del sottotetto, installazione di un sistema di linee vita in sostituzione dei ganci sottotegola.
- C. "PE08_Quadro economico" del Progetto esecutivo coperture da C01 a C13;
- D. Determinazione del corrispettivo professionale per l'incarico di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e Collaudo in corso d'opera.

A



COMMITTENTE:

Azienda USL Toscana Centro

Piazza Santa Maria Nuova, 1 - 50123 FIRENZE

RUP:

Resp. Area Tecnica
Ing. Gianluca Gavazzi

OGGETTO:

Intervento:

**RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE
COPERTURE LIGNEE DELLA PARTE STORICA DELL'EX
PRESIDIO OSPEDALIERO
"MISERICORDIA E DOLCE" - PRATO**

N° Revisione:

2.1

File:

PE_01_Elenco Elaborati.pdf

Fase:

PROGETTO ESECUTIVO

Documento:

PE_01_elenco elaborati.doc

Data:

marzo 2019

Elaborato:

ELENCO ELABORATI

Codice:

EE

Num:

01 di 67

PROGETTISTI:

**Arch. Diana LOMBARDI
Arch. Chiara BARDAZZI
Ing. Pierluigi BETTI (BF PROGETTI)
Ing. Giacomo Martinelli (BF PROGETTI)**

Timbro e firma:

1 PREMESSA

Il presente documento contiene l’elenco degli elaborati redatti per lo sviluppo del Progetto Esecutivo dei Lavori di Restauro e Risanamento Conservativo delle coperture lignee dell’ex presidio ospedaliero ‘Misericordia e Dolce’.

Tale elenco è stato definito sulla base di quanto disposto dal co.4, art.216 del D. Lgs. 50/2016, che prevede l’applicazione in via transitoria del D.P.R. 207/2010 per la parte II, titolo II, capo I relativamente ai contenuti della progettazione.

2 ELENCO ELABORATI EX ART. 33 D.P.R. 207/2010

A. ELABORATI DI CARATTERE GENERALE				
NUM	CODICE	OGGETTO	SCALA	NOME FILE PDF
01	EE	Elenco elaborati		PE_01 _Elenco Elaborati.pdf
02	RG	Relazione generale	-	PE_02 _Relazione Generale.pdf
03	RS.PM	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	-	PE_03 _Piano di manutenzione.pdf
04	CME	Computo Metrico Estimativo	-	PE_04 _Computo Metrico Estimativo.pdf
05	CIM	Computo di incidenza della mano d'opera	-	PE_05 _Compto Manodopera
06	EPU	Elenco Prezzi Unitari	-	PE_06 _Elenco Prezzi Unitari.pdf
07	AP	Analisi dei prezzi	-	PE_07 _Analisi dei prezzi.pdf
08	QE	Quadro Economico	-	PE_08 _Quadro Economico.pdf
09	CP	Cronoprogramma	-	PE_09 _Cronoprogramma
10	SC	Schema di contratto	-	PE_10 _Schema di Contratto
11	CSA.I	Capitolato speciale d'appalto parte I - oggetto dell'appalto	-	PE_11 _Capitolato Speciale_Parte I
12	CSA.II	Capitolato speciale d'appalto parte II - prescrizioni tecniche	-	PE_12 _Capitolato Speciale_Parte II

B. OPERE ARCHITETTONICHE				
NUM	CODICE	OGGETTO	SCALA	NOME FILE PDF
13	OA.RS	Relazione specialistica opere architettoniche	-	PE_13 _OA_Relazione Specialistica.pdf
14	OA.DF	Documentazione fotografica	-	PE_14 _OA_Documentazione fotografica.pdf
15	OA.T00	Opere Architettoniche - Inquadramento generale e finiture del legno	200-2000	PE_15 _OA_Inquadramento generale
16	OA.T01	Opere Architettoniche - Tavola grafica - Copertura 01	10-50	PE_16 _OA_C01
17	OA.T02	Opere Architettoniche - Tavola grafica - Copertura 02	10-50	PE_17 _OA_C02
18	OA.T03	Opere Architettoniche - Tavola grafica - Copertura 03	10-50	PE_18 _OA_C03
19	OA.T04	Opere Architettoniche - Tavola grafica - Copertura 04	10-50	PE_19 _OA_C04
20	OA.T05	Opere Architettoniche - Tavola grafica - Copertura 05	10-50	PE_20 _OA_C05
21	OA.T06	Opere Architettoniche - Tavola grafica - Copertura 06	10-50	PE_21 _OA_C06
22	OA.T07	Opere Architettoniche - Tavola grafica - Copertura 07	10-50	PE_22 _OA_C07
23	OA.T08	Opere Architettoniche - Tavola grafica - Copertura 08	10-50	PE_23 _OA_C08
24	OA.T09	Opere Architettoniche - Tavola grafica - Copertura 09	10-50	PE_24 _OA_C09
25	OA.T10	Opere Architettoniche - Tavola grafica - Copertura 10	10-50	PE_25 _OA_C10
26	OA.T11	Opere Architettoniche - Tavola Grafica - Copertura 11	10-50	PE_26 _OA_C11
27	OA.T12	Opere Architettoniche- Tavola Grafica - Copertura 12	10-50	PE_27 _OA_C12
28	OA.T13	Opere Architettoniche - Copertura 13	10-50	PE_28 _OA_C13

C. OPERE STRUTTURALI				
NUM	CODICE	OGGETTO	SCALA	NOME FILE PDF
29	OS.RS.01	Relazione specialistica strutture - C01/C12	-	PE_29 _OS_Relazione Specialistica_C01-C12
30	-	Relazione specialistica strutture - C13		PE_30 _OS_Relazione Specialistica Strutture_C13_1
31	OS.ALA	Allegato A alla Relazione strutture-C01/C10	-	PE_31 _OS_CalcoliA_C01-C10
32	OS.AL.B	Allegato B alla Relazione strutture-C01/C10	-	PE_32 _OS_CalcoliB_C01-C10
33	OS.AL.C	Allegato C alla Relazione strutture-C11/C12		PE_33 _OS_CalcoliC_C11-C12
34	OS.VF.RS	Relazione specialistica verifica resistenza al fuoco strutture -C01/C12	-	PE_34 _OS_Verifica R_Relazione Specialistica_C01-C12
35	OS.VF.ALA	Allegato A-resistenza al fuoco strutture-C01/C10	-	PE_35 _OS_Verifica R_CalcoliA_C01-C10
36	OS.VF.AL.B	Allegato B- resistenza al fuoco strutture -C01/C10	-	PE_36 _OS_Verifica R_CalcoliB_C01-C10
37	OS.VF.AL.C	Allegato C-resistenza al fuoco strutture-C11/C12	-	PE_37 _OS_Verifica R_CalcoliC_C11-C12
38	-	Relazione specialistica verifica resistenza al fuoco strutture -C13	-	PE_38 _OS_Verifica R_Relazione Specialistica e Calcoli_C13_01
39	OS.T01	Opere Strutturali - Stato Attuale/Progetto - C05-06	50/20	PE_39 _OS_ATT_PROG_C05-06
40	OS.T02	Opere Strutturali - Stato Attuale/Progetto - C01	50	PE_40 _OS_ATT_PROG_C01
41	OS.T03	Opere Strutturali - Stato Attuale/Progetto - C02-03	50/20	PE_41 _OS_ATT_PROG_C02-03
42	OS.T04	Opere Strutturali - Particolari C01-02-03	20/10/5	PE_42 _OS_PART_C01-02-03
43	OS.T05	Opere Strutturali - Stato Attuale/Progetto - C04	50/20	PE_43 _OS_ATT_PROG_C04
44	OS.T06	Opere Strutturali - Stato Attuale/Progetto - C10	50/20	PE_44 _OS_ATT_PROG_C10
45	OS.T07	Opere Strutturali - Stato Attuale C07	20/5	PE_45 _OS_ATT_C07.pdf
46	OS.T08	Opere Strutturali - Stato Progetto C07	50/20	PE_46 _OS_PROG_C07.pdf
47	OS.T09	Opere Strutturali - Particolari C07	50/20	PE_47 _OS_PART_C07.pdf
48	OS.T10	Opere Strutturali - Stato Attuale/Progetto - C08-09	50/20	PE_48 _OS_ATT_PROG_C08-09.pdf
49	OS.T11	Opere Strutturali - Stato Attuale C11-12	50/20	PE_49 _OS_ATT_C11-C12
50	OS.T12	Opere Strutturali - Stato Progetto C11-12	50/20	PE_50 _OS_PROG_C11-C12
51	-	Opere Strutturali - C13_Stato Attuale	50/20	PE_51 _OS_C13_Stato Attuale
52ab	-	Opere Strutturali - C13_Stato di Progetto e consolidamento capriate	10/20/50	PE_52ab _OS_C13_Progetto e Consolidamento capriate
53	-	Opere Strutturali - C13_Passerella	5/10/20/51	PE_53 _OS_C13_passerella
54	OS.T16	Opere Strutturali - Verniciatura Antincendio Stato Progetto	50/20	PE_54 _OS_PROG_VF_verinci.pdf

D. OPERE DI PREVENZIONE INCENDI				
NUM	CODICE	OGGETTO	SCALA	NOME FILE PDF
55	IS.RS	Relazione specialistica opere prevenzione incendi	-	PE_55 _IS_relazione specialistica
56	IS.T01	Opere di Prevenzione incendi-impianti speciali e compartimentazioni coperture da C.01 a C.06	100	PE_56 _IS_C01-C06
57	IS.T02	Opere di Prevenzione incendi-impianti speciali e compartimentazioni da C.07 a C.10 e C13	100	PE_57 _IS_C07-C10_C13
58	IS.T03	Opere di Prevenzione incendi-imp. speciali e compartimentazioni da C11 a C.12	100	PE_58 _IS_C11-C12

E. PROGETTO DELLA SICUREZZA				
NUM	CODICE	OGGETTO	SCALA	NOME FILE PDF
59	SIC.PSC	Piano della Sicurezza e Coordinamento	-	PE_59 _PSC.pdf
60	SIC.FO	Fascicolo dell'opera	-	PE_60 _PSC_Fascicolo dell'opera
61	SIC.LAY.01	Layout di cantiere n.1: quadro di unione delle fasi di lavoro	-	PE_61 _PSC_LAY_01_quadro unione
62	SIC.LAY.02	Layout di cantiere n.2: fasi di lavoro	-	PE_62 _PSC_LaY_02_fasi
63	SIC.LAY.03	Layout di cantiere n.3: piani di lavoro interni	-	PE_63 _PSC_LAY_03_piani lavoro
64	ETC.T01	Elaborato tecnico della copertura: Grafico n.1	-	PE_64 _ETC_LAY_01
65	ETC.T02	Elaborato tecnico della copertura: Grafico n.2	-	PE_65 _ETC_LAY_02
66	ETC.T03	Elaborato tecnico della copertura: Grafico n.3	-	PE_66 _ETC_LAY_03
67	ETC.RT	Elaborato tecnico della copertura: relazione tecnica	-	PE_67 _ETC_relazione tecnica

Luogo e Data

Timbro e Firma

B 1



Firenze,


*Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo*
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI,
PAESAGGISTICI, STORICI, ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI
PER LE PROVINCE DI FIRENZE (CON ESCLUSIONE DELLA
CITTA', PER LE COMPETENZE SUI BENI STORICI, ARTISTICI ED
ETNOANTROPOLOGICI), PISTOIA E PRATO

Dr. EDOARDO MICHELE MAJNO
direttore generale Asl 4
Piazza Ospedale, 5
59100 PRATO

Prot. N. 979- 22/1/2015
Class. 34.19. 27.4
Pos. Al 486

Risposta al Foglio del senca data
N.

OGGETTO: Prato – parte antica del presidio ospedaliero Misericordia e Dolce, piazza Ospedale, 5. C.F. fg. 48 part.239 sub.500
Proprietà: azienda ospedaliera Asl 4 Prato
Progetto: consolidamento statico- strutturale delle coperture e capriate in legno per risanamento conservativo nel reparto ex diabetologia
Immobile con atto dichiarativo, D.D.R. 22 agosto 2013 art. 10 D.Lgs. 42/2004
AUTORIZZAZIONE ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
(Prog. 99/2014/ii)



p.c. Ing. Claudio Consorti
via Ferrucci, 232
59100 PRATO

p.c. Arch. Natale De Martino
Viale Montegrappa, 149
59100 PRATO

p.c. Al Comune di Prato
Piazza del Comune, 2
59100 PRATO

In risposta all'istanza presentata con la nota indicata a margine, pervenuta il 10 luglio 2014, assunta in protocollo al n. 13480 in data 9 luglio 2014:

- visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.;
- visto il D.P.R. 26 novembre 2007 n. 233;
relativa all'immobile in oggetto,

questo Ufficio, esaminato il progetto trasmesso, ritiene che i lavori possano essere eseguiti secondo le modalità di cui agli elaborati allegati, ai sensi degli artt. 21 e 22 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 con le prescrizioni di seguito elencate:

- ✓ sia verificata ogni eventuale opera necessaria per il miglioramento sismico della porzione di fabbrica preesistente interessata dal progetto, precisati gli interventi a carattere strutturale e verificate le soluzioni di consolidamento più adeguate, con l'indirizzo



Piazza Pitti, 1 - 50125 - Firenze
Tel. 055 265171 fax 055 219397
e-mail: sbapsac-fi@beniculturali.it
http://www.sbap-fi.beniculturali.it

*... lavoro in cantiere > capite per loro + M. de ...
- bustas
... > ...*

preliminare per l'impiego di tecniche e materiali idonei, e prima dell'esecuzione delle opere sia trasmessa alla scrivente la relativa documentazione di dettaglio esecutivo (elaborati grafici e relazione tecnica in nr 3 copie), con particolare riferimento alla Direttiva P.C.M DEL 12.10 2007 "Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale" e al successivo D.M. 14.01.2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni", in attesa della pratica da depositare presso il competente Ufficio Regionale del Genio Civile;

- ✓ siano mantenute in opera le capriate lignee esistenti che garantiscono un adeguato comportamento statico e le altre siano oggetto di sostituzione, con l'indirizzo preliminare per l'utilizzo di strutture in legno e la trasmissione alla scrivente della relativa documentazione progettuale integrativa (elaborati grafici e relazione tecnica nr.3 copie);
- ✓ i nuovi intonaci siano realizzati in buona malta di calce (es. calce idraulica naturale con certificazione NHL) con impasto a composizione granulometrica simile a quello supposto originario, stesi seguendo l'andamento delle murature senza l'ausilio di "guide", con finitura a grassello di calce;
- ✓ le tinteggiature siano realizzate a base di calce e terre naturali, mediante velature sovrapposte su fondo a latte di calce;
- ✓ le opere relative al trattamento delle superfici intonacate, lapidee, lignee, in laterizio e in ferro (comprese le patinate sul materiale di nuova collocazione) dovranno essere eseguite da maestranze specializzate nel settore del restauro;
- ✓ per le successive manutenzioni delle coperture siano individuate soluzioni alternative alle indicate "linee vita", nella considerazione di operare in deroga alla normativa vigente di riferimento (vedi es. ganci sottotegola);
- ✓ ogni eventuale variazione e/o precisazione attinente all'impiego dei materiali o alle tecniche esecutive sia comunicata preventivamente alla scrivente ed eventualmente verificata attraverso un sopralluogo congiunto.

A questa Soprintendenza dovrà essere data comunicazione scritta della data di inizio dei lavori, con un anticipo di almeno dieci giorni e di indicare il nominativo del tecnico incaricato alla direzione degli stessi ed infine la comunicazione di termine dei lavori.

Si restituiscono:

- n. 2 copia relaz tecnica ;
- n. 2 copia elab.grafici (tavv.1-3);
- n. 2 relaz. storica;
- n. 2 doc. fotografica.

*- verificato stato lavori
- foto da cantiere
- in legno (tutti) e in ferro
e per evitare
cambiamenti
eventuali*

Si resta in attesa di documentazione fotografica su supporto digitale di fine lavori.

Il responsabile del procedimento: Il Soprintendente
Il responsabile dell'istruttoria: arch. Gabriele Nannetti

GN/rdg.



IL SOPRINTENDENTE
(Arch. Alessandra Marino)



Piazza Pitti, 1 - 50125 - Firenze
Tel. 055 265171 fax 055 219397
e-mail: sbapsac-fi@beniculturali.it
http://www.sbap-fi.beniculturali.it



B 2

Firenze, _____

*Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo*
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
E LE PROVINCE DI PISTOIA E PRATO



ALLA AZIENDA AUSL TOSCANA CENTRO
Piazza S. Maria ^{NUOVA} Novella, 1
50122 - FIRENZE

All'Att.ne Dr. Paolo MORELLO MARCHESE

1917 - 26 MAR. 2018

Prot. N.

Allegati al primo indirizzo:

Risposta al foglio del

N.

- n. 2 copie doc. fotogr. (tav. 01)
- n. 2 copie relaz. storico-artistica (tav. 02)
- n. 2 copie relaz. gen. e specialistica opere architettoniche (tav. 03)
- n. 2 copie relaz. specialistica strut. (tav. 04)
- n. 2 copie schede grafiche dell'intervento (tav. 05)
- n. 2 copie opere strutturali (tavv. 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13)
- n. 2 copie relazione tecnica
- n. 2 copie indagini sulle strutture lignee di coperture (all. 1: integrazioni alle indagini visive e strumentali)
- n. 2 copie indagini sulle strutture lignee di coperture (all. 2: Abaco delle strutture lignee indicate Gennaio 2016)
- n. 2 copie indagini sulle strutture lignee di coperture (all. 1: indagini visive e strumentali Gennaio 2016)

Class. 34.19.04 Fasc. 6.5

OGGETTO: PRATO - Piazza dell'Ospedale, 5 - Ex Presidio Ospedaliero Misericordia e Dolce - Restauro e risanamento conservativo di parte delle coperture lignee dell'Ex Presidio Ospedaliero Misericordia e Dolce

Immobile distinto al N.C.E.U. al foglio 48, part. 239, sub. 500.

Immobile vincolato con D.D.R. 22/08/2013 ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

Proprietà: Azienda USL Toscana Centro.

AUTORIZZAZIONE ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modifiche ed integrazioni -

(Risposta alla lettera pervenuta il 27/10/2017, agli atti prot.23591 del 31/10/2017-Pos. A/486) (Prog. 150/2017)

e p.c. Al Comune di Prato
Piazza del Comune, 2
59100 PRATO

comune.prato@postacert.toscana.it

e p.c. All' Arch. Diana LOMBARDI
Via Bruno Zucca, 1/a
59100 PRATO
arch.dianalombardi@gmail.com

In riferimento alla Vs. istanza di cui all'oggetto, questa Soprintendenza, visti gli elaborati tecnici e la documentazione fotografica allegata, comunica di ritenere le opere proposte compatibili con le esigenze di tutela e pertanto, ai sensi degli art. 21 e 22 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, **AUTORIZZA** la loro esecuzione con le seguenti prescrizioni:

- sia verificata ogni eventuale opera necessaria e/o aggiuntiva per il miglioramento sismico delle strutture nelle zone interessate dagli interventi a carattere strutturale (solai e murature) e verificate le soluzioni di



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Piazza Pitti, 1 - 50125 - Firenze
Tel. 055 265171 fax 055 219397
e-mail: sabap-fi@beniculturali.it
PEC: mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it
<http://www.sbap-fi.beniculturali.it>

consolidamento più adeguate, con l'indirizzo preliminare per l'impiego di tecniche e materiali idonei (es. cordoli sommitali perimetrali in acciaio e laterizio con relativi connettori per le murature e massetto collaborante con calce strutturale di spessore adeguato e rete in fibre di vetro e resina), e prima della realizzazione delle opere sia trasmessa alla Scrivente la relativa documentazione di dettaglio esecutivo (elaborati grafici e relazione tecnica in n. 03 copie), con particolare riferimento alla Direttiva P.C.M. del 12.10.2007 "Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale" e al successivo D.M. 14.01.2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni", in attinenza alla pratica da depositare presso il competente Ufficio Regionale del Genio Civile;

- siano precisati ulteriormente, mediante l'invio di idonea documentazione integrativa fotografica preliminare (in duplice copia), i dettagli relativi ai saggi stratigrafici sulle superfici dei materiali interessate dagli interventi (intonaci);
- gli intonaci di buona fattura non siano demoliti in modo andante, ma soltanto nelle parti che, talmente fatiscenti e deteriorate, risulteranno irrecuperabili;
- la coibentazione delle falde di copertura sia eseguita mantenendo inalterata la quota esistente della linea di gronda e siano trasmessi alla Scrivente gli elaborati grafici di dettaglio esecutivo relativi alla sistemazione in corrispondenza della linea di gronda (in triplice copia);
- le previste operazioni di sabbiatura siano oggetto di verifica congiunta a seguito di prova preliminare su un campione minimale di superficie;
- i nuovi intonaci siano realizzati in buona malta (es. calce idraulica naturale con certificazione NHL) con impasto a composizione granulometrica simile a quello supposto originario, stesi seguendo l'andamento delle murature senza l'ausilio di "guide", con adeguata finitura (es. grassello di calce);
- il previsto nuovo lucernario sia realizzato con un telaio metallico in acciaio corten o altro metallo di colore simile o rivestito in rame;
- la definizione degli interventi riguardanti le tinteggiature, in relazione agli esiti dei saggi prescritti, sia concordata sul posto con la Scrivente, previa esecuzione di specifiche campionature, con l'indirizzo preliminare per una realizzazione interamente a base di calce e terre naturali, mediante velature sovrapposte su fondo a latte di calce;
- le opere siano eseguite da maestranze specializzate nel settore del restauro;
- ogni eventuale variazione e/o precisazione attinente all'impiego dei materiali o alle tecniche esecutive sia comunicata preventivamente alla Scrivente ed eventualmente verificata attraverso un sopralluogo congiunto.

Si fa obbligo alla Direzione dei Lavori di comunicare per iscritto la data di inizio e di fine dei lavori. Quest'ultima dovrà contenere anche una dichiarazione con cui si attesta di avere ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite.

Sarà cura della Direzione dei Lavori mantenere contatti con il funzionario responsabile del procedimento, in quanto questa Soprintendenza si riserva in corso d'opera di impartire tutte le indicazioni e prescrizioni che saranno ritenute opportune al fine della corretta conduzione dei lavori e ai fini della tutela del bene culturale.

Si restituiscono due copie del progetto debitamente vistate.

Sarà cura dell'interessato trasmettere il progetto autorizzato al Comune di Prato, che valuterà la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica e al regolamento edilizio vigenti.

Restano salvi i diritti di terzi.

Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali eventualmente coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis del Decreto-legge n. 83 del 31/05/2014, convertito con legge n. 106 del 29/07/2014.

GN/mdl

Il Responsabile del procedimento: Arch. Gabriele Nannetti
gabriele.nannetti@beniculturali.it

IL SOPRINTENDENTE
(Dott. Andrea Pessina)



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Piazza Pitti, 1 - 50125 - Firenze
Tel. 055 265171 fax 055 219397
e-mail: sabap-fi@beniculturali.it
PEC: mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it
<http://www.sbap-fi.beniculturali.it>



Firenze,

B 3

Ministero per i beni e le attività culturali
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
E LE PROVINCE DI PISTOIA E PRATO

All'Azienda USL Toscana Centro
Piazza S. Maria Nuova, 1
50122 FIRENZE
All'At.ne Dott. Paolo MORELLO MARCHESE

20761 - 30 SET. 2019

Prot. N.

Allegati al primo indirizzo:

- n. 2 copie elenco elaborati
- n. 2 copie doc. fotogr. (num: 02)
- n. 2 copie relaz. storico ~~tecnica~~ (num: 03)
- n. 2 copie relaz. gen. e spec. opere architettoniche (num: 04)
- n. 2 copie inquadramento gen. (num: 05)
- n. 2 copie elab. grafici opere architettoniche (num: 06, 07)
- n. 2 copie relaz. spec. impianti spec. (num: 08)
- n. 2 copie elab. grafico opere impiantistiche - impianto rilevazione fumi (num: 09)
- n. 2 copie relaz. spec. Strutture (num: 10)
- n. 2 copie elab. grafici (num: 11, 12)

Risposta al foglio del

N.

AZIENDA USL TOSCANA
CENTRO
UFFICIO PROTOCOLLO
AOO - AUTC

Prot. n. 105064
del 01/20/19
Titolario VI 1

AZIENDA U.S.L. T.C. UFFICIO PROTOCOLLO
Assegnazione documenti
In Ingresso
Destinatario documenti
D.P. AREA TECNICA
Destinatario per conoscenza

Class.

24.43.01/65/2019

Fasc.

OGGETTO: PRATO - Piazza dell'Ospedale n. 5 - Ex Presidio Ospedaliero Misericordia e Dolce - Risanamento conservativo delle coperture di due edifici adiacenti alla Sala del Pellegrinaio, all'interno dell'ex presidio ospedaliero Misericordia e Dolce di Prato.
 Immobile distinto al N.C.E.U. al foglio 48 part. 239 - sub. 500
 Immobile vincolato con D.D.R. n. 399 del 22.08.2013 ai sensi del D. Lgs. 42/2004
 Proprietà: Azienda USL Toscana Centro
 AUTORIZZAZIONE ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modifiche ed integrazioni -
 (Risposta alla lettera pervenuta il 09/01/2019, agli atti prot. n. 0002448 del 06/02/2019. (Pos. A486) - (Prog. 37/2019-II)).

è p.c. Al Comune di Prato
Piazza del Comune, 1
comune:prato@postacert.toscana.it

e.p.c. All'Arch. Diana LOMBARDI
Via Bruno Zucca, 1/a
59100 PRATO
arch.dianalombardi@gmail.com

In riferimento alla Vs. istanza di cui all'oggetto, questa Soprintendenza, visti gli elaborati tecnici e la documentazione fotografica allegata, comunica di ritenere le opere proposte compatibili con le esigenze di tutela e pertanto, ai sensi degli art. 21 e 22 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, AUTORIZZA la loro esecuzione con le seguenti prescrizioni:

- sia verificata ogni eventuale opera necessaria e/o aggiuntiva per il miglioramento sismico delle strutture nelle zone interessate dagli interventi a carattere strutturale e verificate le soluzioni di consolidamento più adeguate, con l'indirizzo preliminare per l'impiego di tecniche e materiali idonei, e prima della realizzazione delle opere sia trasmessa alla Scrivente la relativa documentazione di dettaglio esecutivo



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Piazza Pitti, 1 - 50125 - Firenze
Tel. 055 265171 fax 055 219397
e-mail: sabap-fi@beniculturali.it
PEC: mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it
http://www.sbap-fi.beniculturali.it

(elaborati grafici e relazione tecnica in n. 03 copie), con particolare riferimento alla Direttiva P.C.M. del 12.10.2007 "Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale" e al successivo D.M. 14.01.2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni" e aggiornamento ex D.M. 17.01.2018, in attuazione alla pratica da depositare presso il competente Ufficio Regionale del Genio Civile, e alle linee guida contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008";

- la coibentazione delle falde di copertura sia eseguita mantenendo inalterata la quota esistente della linea di gronda e siano trasmessi alla Scrivente gli elaborati grafici di dettaglio esecutivo relativi alla sistemazione in corrispondenza della linea di gronda (in triplice copia);
- le previste operazioni di sabbiatura siano oggetto di verifica congiunta a seguito di prova preliminare su un campione minimale di superficie;
- le opere di carattere non impiantistico siano eseguite da maestranze specializzate nel settore del restauro;
- ogni eventuale variazione e/o precisazione affine all'impiego dei materiali o alle tecniche esecutive sia comunicata preventivamente alla Scrivente ed eventualmente verificata attraverso un sopralluogo congiunto.

Si fa obbligo alla Direzione dei Lavori di comunicare per iscritto la data di inizio e di fine dei lavori. Quest'ultima dovrà contenere anche una dichiarazione con cui si attesta di avere ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite.

Sarà cura della Direzione dei Lavori mantenere contatti con il funzionario responsabile del procedimento, in quanto questa Soprintendenza si riserva in corso d'opera di impartire tutte le indicazioni e prescrizioni che saranno ritenute opportune al fine della corretta conduzione dei lavori e ai fini della tutela del bene culturale.

Si restituiscono due copie del progetto debitamente vistate.


Sarà cura dell'interessato trasmettere il progetto autorizzato al Comune di Prato, che valuterà la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica e al regolamento edilizio vigenti.

Restano salvi i diritti di terzi.

Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali eventualmente coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis del Decreto-legge n. 83 del 31/05/2014, convertito con legge n. 106 del 29/07/2014.

IL SOPRINTENDENTE

(Dott. Andrea Pessina)



GN/

Il Responsabile del procedimento: Arch. Gabriele Nannetti
gabriele.nannetti@beniculturali.it



Ministero
del beni e delle
attività culturali
e del turismo

Piazza Pitti, 1 - 50125 - Firenze
Tel. 055 265171 fax 055 219397
e-mail: sabap-fi@beniculturali.it
PEC: mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it
<http://www.sbap-fi.beniculturali.it>



Firenze, _____

B 4

Ministero per i beni e le attività culturali
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
E LE PROVINCE DI PISTOIA E PRATO

ALL'AZIENDA AUSL TOSCANA CENTRO
Piazza Santa Maria Nuova, 1
50122 FIRENZE

20740 - 30 SET. 2019

Prot. N.

Allegati al primo indirizzo:

Risposta al foglio del

n. 2 copie elenco elaborati (num: 1 di 6)

n. 2 copie relazione tecnica (num: 2 di 6)

n. 2 copie elab. tecnico copertura (num:

3 di 6, 4 di 6)

n. 2 copie opere prevenzione incendi

(num: 5 di 6, 6 di 6)

n. 2 copie doc. fotografica

AZIENDA USL TOSCANA
CENTRO
UFFICIO PROTOCOLLO
AOO - AUTC

Prot. n. 105076

del 01/09/19

Titolario VI

AZIENDA U.S.L. T.C. UFFICIO PROTOCOLLO
Assegnazione documenti
N. In Ingresso
Destinatario documento
DIP. AREA TECNICA
Destinatario per conoscenza

Class. 24.03.01/65/2019 Fasc.

OGGETTO: PRATO - Piazza dell'Ospedale, 5 - Ex Presidio Ospedaliero "Misericordia e Dolce" - Risanamento conservativo di alcune coperture lignee della parte storica dell'ex predidio ospedaliero "Misericordia e Dolce" di Prato - VARIANTE al progetto autorizzato prot. 1917 del 26.03.2018 (prog. 150/2018/II), per realizzazione dell'impianto di rilevazione fumi negli ambienti del sottotetto, installazione di un sistema di linee vita in sostituzione dei ganci sottotegola.

Immobile distinto al N.C.E.U. al foglio 48 part. 239 sub. 500.

Immobile vincolato con D.D.R. del 22.08.2013 ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

Proprietà: AZIENDA AUSL TOSCANA CENTRO

AUTORIZZAZIONE ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modifiche ed integrazioni - (Prog. 61/2019/II)

(Risposta alla lettera pervenuta il 08.03.2019, agli atti prot. n. 0006962 del 25.03.2019 - Pos. A/486)

e p.c. Al Comune di Prato

Piazza del Comune, 1

59100 PRATO

comune.prato@postacert.toscana.it

e p.c. All'Arch. Diana LOMBARDI

Via Bruno Zucca, 1/a

59100 PRATO

arch.dianalombardi@gmail.com

In riferimento alla Vs. istanza di cui all'oggetto, questa Soprintendenza, vista la documentazione richiesta con nota n. 15024 del 03.07.2019 e pervenuta con nota assunta in protocollo n. 17769 del 08.08.2019, comunica di ritenere le opere proposte compatibili con le esigenze di tutela e pertanto, ai sensi degli artt. 21 e 22 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, AUTORIZZA la loro esecuzione con le seguenti prescrizioni:

- sia eseguita una specifica campionatura del previsto trattamento ignifugo e intonaco protettivo, al fine di effettuare le opportune valutazioni mediante sopralluogo congiunto con la Scrivente;
- ogni eventuale variazione e/o precisazione attinente all'impiego dei materiali o alle tecniche esecutive sia comunicata preventivamente alla Scrivente ed eventualmente verificata attraverso un sopralluogo congiunto.

Per quanto non ancora ottemperato si confermano le prescrizioni già formulate con ns. autorizzazione prot. 1917 del 26/03/2018.



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Piazza Pitti, 1 - 50125 - Firenze
Tel. 055 265171 fax 055 219397
e-mail: sbap-fi@beniculturali.it
PEC: mbac-sbap-fi@mailcert.beniculturali.it
http://www.sbap-fi.beniculturali.it

Si fa obbligo alla Direzione dei Lavori di comunicare per iscritto la data di inizio e di fine dei lavori. Quest'ultima dovrà contenere anche una dichiarazione con cui si attesta di avere ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite.

Sarà cura della Direzione dei Lavori mantenere contatti con il funzionario responsabile del procedimento, in quanto questa Soprintendenza si riserva in corso d'opera di impartire tutte le indicazioni e prescrizioni che saranno ritenute opportune al fine della corretta conduzione dei lavori e ai fini della tutela del bene culturale.

Si restituiscono due copie del progetto debitamente vistate.

Sarà cura dell'interessato trasmettere il progetto autorizzato al Comune di Prato, che valuterà la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica e al regolamento edilizio vigenti.

Restano salvi i diritti di terzi.

Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali eventualmente coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis del Decreto-legge n. 83 del 31/05/2014, convertito con legge n. 106 del 29/07/2014.

IL SOPRINTENDENTE

(Dot. Andrea Pessina)




GN/

Il Responsabile del procedimento: Arch. Gabriele Nannetti
gabriele.nannetti@beniculturali.it



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Piazza Pitti, 1 - 50125 - Firenze
Tel. 055 265171 fax 055 219397
e-mail: sabap-fi@beniculturali.it
PEC: mibac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it
[http:// www.sbap-fi.beniculturali.it](http://www.sbap-fi.beniculturali.it)



COMMITTENTE:

Azienda USL Toscana Centro

Piazza Santa Maria Nuova, 1 - 50123 FIRENZE

RUP:

Resp. Area Tecnica
Ing. Gianluca Gavazzi

OGGETTO:

Intervento:

**RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE
COPERTURE LIGNEE DELLA PARTE STORICA DELL'EX
PRESIDIO OSPEDALIERO
"MISERICORDIA E DOLCE" - PRATO**

N° Revisione:

2.0

File:

PE_08_Quadro Economico.pdf

Fase:

PROGETTO ESECUTIVO

Documento:

**PE_08_Quadro
Economico.doc**

Data:

gennaio 2019

Elaborato:

QUADRO ECONOMICO

Codice:

QE

Num:

08 di 67

PROGETTISTI:

**Arch. Diana LOMBARDI
Arch. Chiara BARDAZZI
Ing. Pierluigi BETTI (BF PROGETTI)
Ing. Giacomo Martinelli (BF PROGETTI)**

Timbro e firma:

1 PREMESSA

Rispetto a quanto previsto nel Progetto Definitivo, nel presente quadro economico vi è un incremento dell'importo complessivo pari a circa € 860.000,00, di cui € 650.000,00 per lavori. Tale incremento è dovuto principalmente ai seguenti fattori:

1. L'inserimento delle opere di prevenzione incendi che prevedono il trattamento delle strutture lignee con il ciclo ignifugante, l'impianto di rilevazione fumi e alcuni interventi per la compartimentazione (elaborati n.55, 56, 57, e 58);
2. La verifica puntuale dei solai sottostanti le coperture oggetto di intervento che ha evidenziato un incremento dei locali per cui si rende necessario provvedere al puntellamento dei solai dei piani inferiori (elaborato n. 63), oltre alla realizzazione dei piani di lavoro sottotetto ;
3. L'integrazione della progettazione per le 3 coperture C.11, C.12, C.13, per una superficie di quasi 500 mq.

Ai sensi del D.P.R. 380/01 e s.m.i., l'intervento è classificabile come 'Restauro e Risanamento Conservativo' ed è pertanto soggetto al regime IVA del 10%, come specificato nella dichiarazione prodotta su richiesta della S.A., allegata al Progetto Definitivo.

2 QUADRO ECONOMICO

A	LAVORI	
A1	Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso)	€ 1.308.455,72
A2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 384.544,28
	Totale Lavori	€ 1.693.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Lavori in economia previsti a progetto ed esclusi dall'appalto	€ 20.000,00
B2	Indagini preliminari e in corso d'opera	€ 16.150,00
B3	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 17.156,52
B4	Spese Tecniche per progettazione, DL, DO strutture, CSE, Collaudo TA	€ 250.725,48
B5	Incentivo per funzioni tecniche 2% art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 33.860,00
B6	Spese per pubblicità	€ 3.000,00
B7	Contributo ANAC (Delibera 21 dicembre 2016, n. 1377)	€ 800,00
B8	Occupazione suolo pubblico	€ 70.000,00
B9	IVA 10% su importo lavori	€ 169.300,00
B10	Contributo previdenziale 4 % su B4	€ 10.029,02
B11	IVA 22% su B4+B10	€ 57.365,99
B12	IVA 22% su B1+B2+B6	€ 8.613,00
	Totale somme a disposizione	€ 657.000,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 2.350.000,00

Luogo e Data

Timbro e Firma

Oggetto: Procedura di affidamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo delle coperture lignee dell'ex Presidio Ospedaliero "Misericordia e Dolce" di Prato.

CUP E34E16002810006

IMPORTO QUADRO ECONOMICO € 2.350.000,00

FINANZIAMENTO Piano investimenti 2019/2021 approvato con delibera del Direttore Generale n.81 del 15/01/2019 - codice intervento PO-12



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Classe e categoria delle opere

CATEGORIA	I.D. Opere	CLASSE L. 143/49	Grado di complessità G	IMPORTO LAVORI
EDILIZIA	E.22	I/e	1,55	€ 1.693.000,00
Totale				€ 1.693.000,00

Descrizione

Importo

euro

1) Edilizia

Edifici e manufatti esistenti

Valore dell'opera [V]: € 1.693.000,00

Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.2251%

Grado di complessità [G]: 1.55

Descrizione grado di complessità: [E.22] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.

Specifiche incidenze [Q]:

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]

€ 52.273,54

Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.03]

€ 4.900,64

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [QcI.03=0.02]

€ 3.267,10

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]

€ 16.335,48

Contabilità dei lavori a misura:

- Fino a 500.000,00 €: QcI.09=0.06	€ 2.894,65
- Sull'eccedenza fino a 1.693.000,00 €: QcI.09=0.012	€ 1.381,33
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]	€ 40.838,70
Totale CP	€ 121.891,44
Spese (5% sul CP)	€ 6.094,57
TOTALE	€ 127.986,01

Azienda USL Toscana centro

Riepilogo prestazioni Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione



PRESTAZIONI	IMPORTO	SPESE e ONERI ACCESSORI (5%)	TOTALE
Direzione lavori	€ 81.052,74	€ 4.052,63	€ 85.105,37
Coordinamento in fase di esecuzione	€ 40.838,70	€ 2.041,94	€ 42.880,64
TOTALE da porre a base di gara	€ 121.891,44	€ 6.094,57	€ 127.986,01

Descrizione	Importo euro
1) Edilizia	
Edifici e manufatti esistenti	
Valore dell'opera [V]: € 1.693.000,00	
Categoria dell'opera: EDILIZIA	
Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.2251%	
Grado di complessità [G]: 1.55	
Descrizione grado di complessità: [E.22] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso e' aumentato del 20% [QdI.01=0.096]	€ 15.682,06
Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010) [QdI.02=0.02]	€ 3.267,10
Totale CP	€ 18.949,16
Spese (5% sul CP)	€ 947,46
TOTALE	€ 19.896,62

Riepilogo prestazioni Collaudo in corso d'opera

PRESTAZIONI	IMPORTO	SPESE e ONERI ACCESSORI (5%)	TOTALE
Collaudo in corso d'opera	€ 18.949,16	€ 947,46	€ 19.896,62
TOTALE da porre a base di gara	€ 18.949,16	€ 947,46	€ 19.896,62

Azienda USL Toscana centro



Prato, 22.10.2019

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Gianluca Gavazzi

A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the printed name 'Ing. Gianluca Gavazzi'.

ALLEGATO B

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SOMMARIO

1	DEFINIZIONI	3
1.1	OGGETTO DELL’APPALTO.....	3
1.2	DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO	4
1.3	FORMA ED AMMONTARE DELL’APPALTO.....	6
1.3.1	Ammontare complessivo dell'opera	6
1.3.2	Categorie di lavoro per l'appalto	7
1.3.3	Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera.....	7
1.3.4	Contabilizzazione dei lavori	7
1.4	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	8
1.5	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	8
1.6	DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO	9
1.7	MODIFICHE DELL’OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE.....	10
1.8	DOMICILIO RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE PERSONALE TECNICO DIRETTORE DI CANTIERE	11
1.9.2.10	CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI	11
1.10	PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI.....	11
1.11	NORME GENERALI SUI MATERIALI, COMPONENTI E SU L’ESECUZIONE DEI LAVORI	12
1.12	CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	13
1.13	TERMINE UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI	13
1.14	PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE O DEI LAVORI	14
1.15	PROROGHE	14
1.16	SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI.....	15
1.17	SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.....	16
1.18	PENALI IN CASO DI RITARDO	17
1.19	PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA.....	18
1.20	INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	18
1.21	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI.....	19
1.22	ANTICIPAZIONE.....	20
1.23	PAGAMENTI IN ACCONTO	20
1.24	PAGAMENTI A SALDO.....	22
1.25	RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO	23
1.26	RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI SALDO	23
1.27	REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO.....	23
1.28	ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI	23
1.29	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	24
1.30	CAUZIONE PROVVISORIA.....	24
1.31	CAUZIONE DEFINITIVA.....	25
1.32	RIDUZIONE DELLE GARANZIE	26
1.33	OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE.....	27
1.34	MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI	28

1.35	VARIAZIONE DEI LAVORI	29
1.36	VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI.....	31
1.37	PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	31
1.38	NORME DI SICUREZZA GENERALI	31
1.39	SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	32
1.40	SUBAPPALTO	32
1.40.1	SUBAPPALTO DI ATTIVITA’ SOGGETTE A SPECIFICA NORMATIVA	35
1.41	RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	35
1.42	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	35
1.43	ACCORDO BONARIO.....	36
1.44	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	38
1.45	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANO D’OPERA	38
1.46	DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (DURC).....	39
1.47	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI	40
1.48	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE.....	42
1.49	TERMINI PER IL COLLAUDO.....	43
1.50	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	43
1.51	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE.....	44
1.52	OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE	47
1.53	CUSTODIA DELLE AREE DI LAVORO	48
1.54	DANNI DA FORZA MAGGIORE.....	48
1.55	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	49
1.56	ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL’ENTE PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO	49
1.57	DISCIPLINA ANTIMAFIA	49
1.58	DOVERI COMPORTAMENTALI	50
1.59	TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	50
1.60	ALLEGATO A) Elenco elaborati integranti il progetto	51
1.61	ALLEGATI B) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI.....	52
1.62	ALLEGATO C) CARTELLONISTICA	53

1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente appalto si definiscono per brevità:

- **“Codice dei contratti pubblici”** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 recante *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in *“Codice dei contratti pubblici”* e da ultimo modificato dalla Legge 14 giugno 2019, nr. 55 di conversione, con modificazioni del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*;
- **Capitolato Generale o Capitolato generale d’Appalto** dei lavori pubblici, per le parti ancora in vigore, il regolamento adottato con Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145;
- **Stazione Appaltante** è *“l’Azienda USL Toscana centro”*, con sede legale in Piazza Santa Maria Nuova, 1 - Firenze;
- **Appaltatore** l’Impresa o le Imprese aggiudicatari dei lavori.

Per quanto non previsto nel presente *“Capitolato Speciale d’Appalto”*, di seguito denominato *“CSA”*, nonché nello *“Schema di Contratto”* valgono le disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici.

1.1 OGGETTO DELL’APPALTO

L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di *Restauro e risanamento conservativo delle coperture lignee della parte storica dell’ex presidio ospedaliero “Misericordia e Dolce – Prato”*, da eseguire presso il Presidio *“Misericordia e Dolce”*, secondo le condizioni e le particolarità tecniche stabilite nel presente CSA e nel Progetto Esecutivo allegato.

La forma e le principali dimensioni delle opere che costituiscono oggetto del presente appalto sono meglio descritte al paragrafo seguente e risultano dal progetto esecutivo allegato e da quelli che il progettista si riserva di fornire se ritenuti necessari.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro interamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente CSA del quale l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza

Anche ai fini dell’articolo 11 della legge n. 3 del 2003 e dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 sono stati acquisiti i seguenti codici: il Codice Unico di Progetto (CUP) E34E16002810006.

L’appalto è disciplinato dal Codice dei Contratti Pubblici, dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207, limitatamente alle disposizioni ancora attualmente in vigore e richiamate dall’art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) dello stesso Codice, dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m. e i., dal Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore, L.R.T. 13 luglio 2007, n. 38, dalle norme del Codice Civile, dal presente CSA e da tutti gli atti oggetto della procedura di affidamento dei lavori.

Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del Codice Civile.

1.2 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

SITUAZIONE DELLO STATO ATTUALE:

Il complesso ‘Misericordia e Dolce’ ha sede in Piazza dell’Ospedale n.5 nel Comune di Prato e distinto al fg. 48 part. 239 del N.C.E.U., ed è notificato in applicazione dell’art. 15 del D.Lgs. 42/2004 con provvedimento di tutela n.399/2013 del 22/08/2013. Esso raggruppa un insieme di edifici di particolare pregio storico ed artistico che nel tempo hanno subito modifiche e trasformazioni atte ad incrementare la comunicazione interna e adattare la distribuzione degli spazi alle esigenze funzionali dei servizi. Le cospicue dimensioni del complesso, unitamente alla stratificazione dei molteplici interventi che si sono susseguiti nel tempo in maniera frammentata, hanno portato a doversi confrontare oggi con una realtà estremamente variegata in cui ciascuna porzione è caratterizzata da problematiche proprie.

Attualmente, circa 1/4 delle coperture dell’intero complesso per un totale di circa 2.500 mq, richiedono interventi di risanamento che coinvolgono anche gli aspetti di stabilità strutturale oltre al ripristino delle funzioni di tenuta all’acqua dei tetti. Dato il carattere storico da un lato e le mutazioni prodotte dagli interventi di “adattamento funzionale” di cui sopra, nella progettazione è stato necessario affrontare ogni porzione con un approccio mirato. Se per alcune coperture sono evidenti le caratteristiche storiche e di pregio e il tema del restauro e della conservazione sono stati predominanti (Palazzo degli Spedalinghi, Cappella San Barnaba, logge sul chiostro etc.), in altre situazioni la trasformazione degli ambienti e dei singoli elementi rispetto allo stato originario si presentava ad un livello tale da comprometterne la stessa lettura (ad esempio ambienti “O”, “P” ed “H”). In questi casi, dove peraltro la componente impiantistica esistente costituiva un vincolo importante, si è cercato di trovare il migliore compromesso tra la conservazione, l’economicità dell’intervento e la necessità di mantenere la maggiore continuità possibile del servizio.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

L’intervento prevede il risanamento delle coperture sotto il profilo strutturale con il consolidamento e/o la sostituzione degli elementi lignei ove non recuperabili, e sotto il profilo architettonico attraverso la sostituzione degli scempiati e dei manti ammalorati. Al fine di migliorare la salubrità delle coperture e di aumentarne la durata, si prevede l’inserimento di uno strato di microventilazione, mentre per alcuni tetti è stato previsto anche l’inserimento di uno strato coibente realizzato in pannelli rigidi di poliuretano. In fine, allo scopo di aumentare la calpestabilità delle coperture e di favorire la coesione tra gli elementi in laterizio, verrà realizzata una rasatura in malta di calce naturale dello spessore di 1 cm, con interposta rete in fibra di vetro sopra ogni scempiato.

Tutti gli interventi si svolgeranno nel rispetto dei caratteri storico – architettonici dell’edificio con l’indirizzo preliminare a privilegiare l’impiego di tecniche e materiali idonei (utilizzo di strutture in legno, di tipologie analoghe a quelle esistenti, di coppi e tegole di recupero, di intonaci in buona malta di calce, ecc.).

Le coperture oggetto di intervento sono dislocate in corrispondenza del 1°, 2°, 3° e 4° piano e sono tutte potenzialmente accessibili internamente dal piano corrispondente, ad eccezione del locale “I” (Cappella San Barnaba) che si sviluppa su un “triplo volume”. In questo caso la copertura lignea a capriate rimane al di sopra dalla volta a botte il cui estradosso è ispezionabile attraverso una finestrella sita nel locale ‘05’.

Nella seguente tabella è riportato l’elenco delle coperture interessate dai lavori con i riferimenti utilizzati negli elaborati progettuali:

COPERTURA	LOCALE	DESCRIZIONE	PIANO SOTTOTETTO
C.01	D1-D2-D3-D4-D5	Palazzo degli Spedalinghi	4°
C.02	A	Palazzo degli Spedalinghi- loggia	3°
C.03	B-B1-C-N	Palazzo degli Spedalinghi	3°

C.04	M	Locale sottotetto	3°
C.05	O3-O5	Biblioteca	2°
C.06	O1-O2-O4-O6	Uffici - bagni	2°
C.07	I-E	Cappella San Barnaba-Sala Celeste	1°-2°
C.08	G	Loggia su chiostro	1°
C.09	F	Loggia su chiostro	1°
C.10	P1-P2-P3-P4-H	Uffici Amministrativi- Loggia su corte	1°
C.11	C.11.1-C.11.2-C.11.3	Ambulatori ‘Cure mentali’	2°
C.12	C.12	Ex suore-in disuso	3°
C.13	L	Ex diabetologia – in disuso	2°

Di seguito i principali tipi di intervento:

- Opere strutturali. Le porzioni lignee localmente degradate verranno consolidate e ripristinate mediante apposite resine consolidanti da legno. Laddove il recupero e il consolidamento non risulti possibile per l’elevato livello di degrado, è prevista la sostituzione dell’elemento con altro elemento di caratteristiche analoghe e/o simili, ma staticamente idonee. Dove si procede alla sostituzione della trave questa viene calcolata con le idonee caratteristiche di resistenza al fuoco. L’intervento oggetto del presente progetto è mirato esclusivamente al consolidamento delle coperture, tuttavia ove si rilevino murature fortemente degradate e fessurate in corrispondenza dell’appoggio della trave di legno, si procederà al loro locale consolidamento mediante operazioni di scuci e cucì e/o l’iniezione di miscele leganti compatibili per murature antiche. In corrispondenza dei nuovi capochiave è sempre prevista l’iniezione della porzione di muratura posta in corrispondenza del capochiave mediante miscele leganti compatibili con murature antiche. E’ inoltre previsto il miglioramento, ove possibile, dei collegamenti tra i vari elementi lignei e tra quest’ultimi e le murature, ed eliminazione (o riduzione) delle spinte, nell’ottica del “miglioramento sismico” prescritto dalla Direttiva sui Beni Monumentali, pur trattandosi di un “intervento locale”.
- Risanamento dei manti e degli scempiati: saranno ripristinati i manti e gli scempiati in piastrelle nei sottotetti a vista, con l’impiego anche di materiale di recupero per le parti storiche più pregevoli (ad es. Palazzo Spedalinghi); il criterio generale è quello di recuperare il materiale in buono stato di conservazione e di reimpiegarlo all’interno del cantiere, anche su porzioni diverse rispetto a quelle originarie, al fine di restituire omogeneità d’aspetto alle diverse porzioni del complesso.
- Rasatura degli scempiati: al fine di creare coesione tra i singoli elementi in laterizio e di incrementare la resistenza alla calpestabilità degli scempiati, si prevede il loro consolidamento tramite una rasatura in malta di calce idraulica naturale per lo spessore di 1 cm con interposta una rete in fibra di vetro.
- Impermeabilizzazioni: tutte le coperture saranno dotate di nuovo strato impermeabile.
- Microventilazione: al fine di prevenire la persistenza di umidità, la formazione di condensazioni e ridurre le sollecitazioni meccaniche dovute agli shock termici a cui sono soggetti gli elementi in laterizio se appoggiati direttamente sulla guaina, si prevede di realizzare uno strato di microventilazione sottotegola in tutte le falde attraverso la posa di una listellatura a supporto del manto in laterizio.
- Muratura del manto: al fine di mantenere l’attuale aspetto estetico delle coperture, caratterizzato dalla muratura di parte degli elementi del manto, saranno murati i coppi della prima fila di gronda e i coppi dell’ultima fila in prossimità dell’attacco della falda alla muratura.
- Trattamenti e finiture: tutti gli elementi lignei saranno trattati con impregnante a base di sali contenenti boro, esenti da biocidi e sostanze petrolio derivate, per la prevenzione dall’attacco di muffe e insetti. E’ inoltre previsto l’utilizzo di un impregnante di finitura in emulsione acquosa con cere ed oli indurenti con pigmenti e coloranti esenti da ftalati, coloranti organici e cobalto. Negli ambienti in cui

l’orditura lignea rimane a vista, laddove sia necessario trattare anche solo alcuni elementi per il raggiungimento del requisito di resistenza al fuoco, si applicherà l’ultima finitura del ciclo di protezione su tutte le parti in legno, in modo da garantire la finale omogeneità estetica.

- Riqualficazione energetica: il requisito di prestazione energetica richiesto si applica ai soli componenti edilizi oggetto di intervento (coperture), ed è riferito alle loro caratteristiche termo-fisiche e di efficienza. La soluzione ipotizzata prevede l’impiego di un pannello realizzato in schiuma poliuretana rivestita su entrambi i lati da una lamina in alluminio gofrato dello spessore di 8.
- Rifacimento intonaci e tinteggiature: laddove si rendesse necessario il rifacimento di porzioni di intonaco, questi saranno realizzati in buona malta di calce con impasto a composizione granulometrica simile a quello supposto originario, stesi senza l’ausilio di guide. Le tinteggiature saranno realizzate a base di calce e terre naturali, mediante velature sovrapposte su fondo a latte di calce.
- Sostituzione di gronde e pluviali: laddove si renda necessaria la sostituzione delle lattonerie, siano esse gronde, pluviali, scossaline, ecc., queste saranno in rame di sezione e disegno analoghi a quelli esistenti.
- Ganci ferma coppo e bloccaggio degli embrici: al fine di garantire la tenuta del manto alle sollecitazioni impresse dal vento e la stabilità degli elementi rispetto al reciproco scivolamento, si prevede di bloccare tutti i coppo con gli appositi ganci ‘fermacoppo’ in acciaio inox brunito. Gli embrici invece saranno tassellati alla sottostruttura previo loro foratura a 2 cm dal bordo superiore. In numero e la distribuzione sulla falda degli elementi fissati è dettata dalla norma UNI 9460:2008.
- Apprestamenti per le successive manutenzioni: al fine di garantire le necessarie misure di sicurezza per i successivi interventi sulla copertura, si prevede di realizzare su tutte le coperture un sistema di ancoraggio realizzato attraverso l’impiego di linee vita ‘invisibili’ e ganci sottotegola flessibili a basso impatto visivo, come meglio descritto nell’Elaborato Tecnico della Copertura.
- Protezione dai volatili: saranno ripristinati gli spilloni parapiccione su tutti gli elementi di gronda, aggetti o sporgenze tali da consentire la sosta dei volatili, e reinserite le reti di protezione in corrispondenza delle logge ‘D2’ ed ‘A’.
- Opere di prevenzione incendi: con l’obiettivo di trarre sinergia e convenienza economica dai lavori da eseguirsi nei locali sotto copertura, limitatamente a questi sono previsti interventi di modifica all’impianto di rivelazione incendi esistente e opere di compartimentazione delle partizioni murarie che dividono compartimenti antincendio differenti.
- Impianti: eccetto quanto sopra descritto la parte impiantistica non è oggetto del presente intervento, ad eccezione di eventuali operazioni preliminari da effettuarsi sugli impianti esistenti e necessarie all’allestimento del cantiere (sezionamenti, sigillature, protezione di componenti etc.).

Per un’approfondita descrizione delle opere si rimanda a quanto indicato negli elaborati del progetto esecutivo.

1.3 FORMA ED AMMONTARE DELL’APPALTO

1.3.1 Ammontare complessivo dell’opera

L’importo complessivo dell’appalto è riassunto nella tabella successiva:

Lavori a misura	€	1.308.455,72	77,29%
Costi della sicurezza	€	384.544,28	22,71
Importo complessivo	€	1.693.000,00	100%

il tutto al netto degli oneri fiscali.

Le incidenze delle spese generali e dell’utile di impresa sui prezzi unitati e sugli importi sono stati stimati dalla Stazione appaltante, conformemente all’art.32 del Regolamento generale, nelle seguenti misure:

Incidenza delle spese generali (SG): 15%;

Incidenza dell’utile di impresa (UT): 10%

Il ribasso d’asta sarà applicato con le modalità previste all’art. 179 del Regolamento generale e dalla Legge regionale n° 38/2007 ai lavori in economia per le voci di manodopera, trasporti e noli.

1.3.2 Categorie di lavoro per l'appalto

Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in conformità al suo allegato «A», i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «OG 2 – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali »

Categoria	Classe/ Cat	Importo (al netto oneri di sicurezza)	Importo Oneri di sicurezza	Totale
RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI	OG2	€ 1.308.455,72	€ 384.544,28	
Totale		€ 1.308.455,72	€ 384.544,28	€ 1.693.000,00

Non sono previste categorie scorporabili.

1.3.3 Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera

Elemento di costo	Importo	Incidenze
Manodopera	€ 688'072,88	40,62 %

1.3.4 Contabilizzazione dei lavori

I lavori oggetto di appalto saranno contabilizzati a misura.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle

norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso si utilizzano le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Ingressamenti o aumenti dimensionali di qualsiasi genere non rispondenti ai disegni di progetto non sono riconosciuti nella valutazione dei lavori a misura se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Il compenso per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura comprende ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo gli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica:

- a. le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'elenco prezzi;
- b. le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale.

La contabilizzazione dei costi della sicurezza viene effettuata sulla base dei prezzi di cui all'elaborato 'elenco prezzi' del progetto esecutivo (n.06 –EP), con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

1.4 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente CSA si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche al Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) e, nei limiti della compatibilità con la loro forma organizzativa, agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete.

1.5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

- 1). Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto, per quanto non in contrasto con il presente CSA o non previsto da quest'ultimo e limitatamente agli articoli ancora in vigore;

- b) il presente CSA, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- d.1) il computo estimativo metrico, ai sensi del comma 14-bis dell'articolo 32 del Codice dei contratti pubblici, che comunque è estraneo ai rapporti negoziali;
- e) il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- f) il cronoprogramma dei lavori;
- g) le polizze di cui agli articoli 1.31 e 1.33;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e, in particolare:

- a) il Codice dei contratti pubblici,
- b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
- c) DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'Appaltatore in sede di offerta.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente CSA; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici;
- b) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

1.6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'Appaltatore, con la firma del contratto d'appalto, attesta, accetta, ammette, riconosce e conferma pienamente:

- a) di aver esaminato approfonditamente tutti gli elaborati del progetto esecutivo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver considerato la distanza degli impianti esistenti, delle cave di prestito e dei luoghi di conferimento dei materiali;
- b) di aver considerato la distanza dalle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti e, in carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private fornite delle autorizzazioni necessarie;

- c) di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi offerti remunerativi;
- d) di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori, e pertanto avere la disponibilità di materiali, prodotti, lavorati e semilavorati indicati in progetto, che saranno tempestivamente (comunque almeno 15 giorni prima della loro messa in opera) sottoposti all'approvazione ed accettazione della Direzione dei Lavori, così da consentire l'ordinato sviluppo dei lavori secondo il cronoprogramma predisposto;
- e) di essere edotto e di accettare quanto prescritto all'art. 1.51 "Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore" ed all'art. 1.52 "Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore" del presente CSA;
- f) di aver esaminato il cronoprogramma dei lavori predisposto dalla Stazione Appaltante, elaborato facente parte integrante del progetto esecutivo, di dividerne le previsioni e di impegnarsi ad eseguire i lavori con la tempistica prevista nel cronoprogramma esecutivo, redatto nel rispetto dei tempi di progetto, trasmesso dall'Appaltatore alla Direzione dei Lavori ed al R.U.P.;
- g) di aver predisposto il proprio cronoprogramma dei lavori e, se non ancora inviato, di impegnarsi a trasmetterlo alla Direzione dei Lavori ed al R.U.P. entro i termini di cui all'art. 1.19;
- h) di aver tenuto conto, nella predisposizione dell'offerta, degli obblighi relativi alle normative nazionali e regionale attualmente vigenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, di previdenza ed assistenza;
- i) di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli oneri derivanti dagli adempimenti previsti e del loro costo stimato ed indicato nel documento stesso;

3. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

4. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dalla vigente normativa. Con l'accettazione dei lavori, inoltre, L'Appaltatore dichiara esplicitamente di avere la possibilità, l'organizzazione ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

5. Gli eventuali esecutivi dei lavori redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori.

1.7 MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta

ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6 del Codice dei contratti pubblici.

2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti pubblici.

3. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti pubblici, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

1.8 DOMICILIO RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE PERSONALE TECNICO DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve indicare il nominativo di persona da lui delegata che assumerà il ruolo di Direttore Tecnico del Cantiere con comunicazione alla Stazione Appaltante e/o inserimento della nomina nel Verbale di consegna dei lavori. Il Direttore Tecnico nominato dall'Appaltatore, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

4. L'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione delle aree di lavoro. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o del Direttore di Cantiere, deve essere tempestivamente notificata alla Direzione Lavori ed alla Stazione Appaltante.

1.9 CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente CSA, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182 che stabilisce in particolare che le scadenze fissate in un giorno festivo sono automaticamente prorogate alle ore 24 del primo giorno feriale successivo.

1.10 PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. L'appaltatore dovrà tenere conto che il cantiere si insedia all'interno di un comprensorio in cui si svolge un pubblico servizio per tanto sarà prestata massima attenzione alle fasi di allestimento, smontaggio e transizione tra le diverse configurazioni del cantiere, sia ai fini della

sicurezza che allo scopo di non ostacolare in alcun modo la fruizione dei luoghi e delle attività da parte del pubblico e del personale interno.

2. Durante l’esecuzione dei lavori l’Impresa dovrà quindi garantire misure di tutela al fine di evitare interferenze con l’attività della Stazione Appaltante; in particolare, dovranno essere messi in opera tutti gli apprestamenti necessari alla segregazione delle aree di lavoro, alla riduzione dei rumori e delle polveri. Le stesse misure dovranno essere concordate con la Direzione dei Lavori.
3. L’Appaltatore durante tutta la durata dei lavori dovrà liberare l’area di intervento da qualsivoglia materiale di risulta perfettamente pulita ed esente da materiali di risulta.
4. L’appaltatore è tenuto ad attenersi alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
5. Le compartimentazioni antincendio, dovranno essere ripristinate qualora vengano aperti varchi per il passaggio degli impianti.
6. Nel caso di danneggiamento l’Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi. In mancanza la Stazione Appaltante si riserva di eseguire gli interventi di ripristino in danno.

1.11 NORME GENERALI SUI MATERIALI, COMPONENTI E SU L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori;
3. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la consegna negli ambienti oggetto di lavoro, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli e sostituirli con altri a sue spese.
4. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
5. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
6. L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
7. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata

riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

8. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

9. La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

10. L'Appaltatore provvederà a sua cura e spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accesso al luogo oggetto delle lavorazioni, per gli impianti provvisori al servizio delle proprie aree di lavoro, per la scarica dei materiali giudicati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave di prestito e per tutto quanto è necessario alla esecuzione dei lavori.

1.12 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

2. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto nelle ipotesi previste dall'art. 32 del Codice dei contratti pubblici; in tal caso il Direttore dei Lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente nel verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine dianzi detto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

1.13 TERMINE UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per rendere ultimati i lavori è di **728 giorni naturali e consecutivi** a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Il tempo necessario alla S.A. per il trasloco del personale e per la riorganizzazione funzionale delle aree di cantiere prima dell'inizio e dopo la fine di ciascuna fase dei lavori è parte integrante del tempo contrattuale, così come indicato all'interno del cronoprogramma.

3. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

4. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi mediante altre imprese, per conto della Stazione appaltante, oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

5. A fine lavori l'Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato.

6. Il certificato di ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 199 del DPR 207/2010.

7. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del certificato di collaudo.

1.14 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE O DEI LAVORI

Visto il cronoprogramma allegato al presente Capitolato speciale di Appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di utilizzare l'opera o il lavoro realizzato (anche parzialmente) prima che sia emesso il certificato di collaudo, ai sensi dell'art.230 “Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata” del Regolamento.

La presa in consegna anticipata delle opere o dei lavori sarà effettuata alle condizioni elencate nel suddetto art.230, per quanto compatibili con la specifica natura dell'opera o del lavoro.

La consegna anticipata degli impianti oggetto dell'Appalto è subordinata alla presentazione delle dichiarazioni di conformità degli impianti (DM37/2008) alle prove e verifiche che saranno disposte a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori.

La presa in consegna anticipata risulterà da apposito verbale redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'appaltatore in cui sarà dato atto del rispetto delle condizioni suddette e al quale sarà allegato apposito stato di consistenza.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo del lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

1.15 PROROGHE

1. Se l'Appaltatore, per causa ad esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui al precedente articolo 1.13, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 1.13.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 15 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 1.13, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.

3. La richiesta è presentata al Direttore di Lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori se questi non si esprime entro 5 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 1.13, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
7. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o del mancato rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori, se l’Appaltatore stesso non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

1.16 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti nei luoghi oggetto dei lavori al momento della sospensione; ove il verbale di sospensione sia redatto in assenza del Direttore tecnico del Cantiere o dell’Appaltatore che firmano il verbale per accettazione, il D.L. provvederà alla sua trasmissione all’indirizzo pec dell’Appaltatore che restituirà il verbale firmato.
2. L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore può essere legittimamente avanzata alla Stazione Appaltante qualora, durante l’esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d’arte.
3. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione dei Lavori d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
4. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera oppure all’affidamento di nuove lavorazioni, nei casi previsti dall’art.106, del Codice ove la variante o il nuovo affidamento riguardino l’esecuzione di lavorazioni interferenti con quelle in appalto.
5. Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
6. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
 - b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

- c) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta;
- d) la consistenza della forza lavoro e mezzi d’opera esistenti nei luoghi di lavoro al momento della sospensione

7. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, in quanto compatibili.

8. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

9. Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.

10. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 1.13 del presente CSA, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo calcolato considerando una produzione giornaliera pari al rapporto tra importo contrattuale dei lavori e giorni utili per l'esecuzione.

1.17 SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Codice, il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare di sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori.

3. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 1.13 del presente CSA, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. La Stazione

Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

4. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo precedente in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

5. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

- a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione di eventuali varianti oppure affidamento di nuove lavorazioni, nei casi previsti dall’art.106, del Codice dei contratti pubblici, ove la variante o il nuovo affidamento riguardino l’esecuzione di lavorazioni interferenti con quelle in appalto.

1.18 PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale, pari allo 1.00 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale.

2. Secondo quanto disposto dall’art. 113-bis, comma 4, citato nel precedente comma 1, le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 1.21, in materia di risoluzione del contratto.

3. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa di ritardi per fatto dell’Appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

4. In ogni caso il pagamento delle penali di cui sopra non esimono affatto l’Appaltatore dalla responsabilità che lo stesso viene ad assumere circa i danni causati con il proprio ritardo.

5. L’importo delle penali sarà detratto dal conto finale.

6. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 1.12;
- b) l’inizio dei lavori per la mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dal successivo articolo 1.39;
- c) nell’interruzione dei lavori senza preavviso o accordo con la DL e senza giustificato motivo;
- d) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
- e) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino dei lavori non accettabili o danneggiati.

7. La penale irrogata ai sensi del comma 6 lettera a), è disapplicata se l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all’articolo 1.19.

8. La penale di cui al comma 6 lettere b), c) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 6, lettera e) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

9. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all’articolo 1.49.

1.19 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

1. Prima dell’inizio dei lavori, ai sensi del comma 10 dell’art. 43 DPR 207/2010e con anticipo di almeno 20 giorni, l’Appaltatore predispone e consegna alla Direzione dei Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione dei Lavori mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione dei Lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori.

3. Il cronoprogramma assume carattere contrattuale: la progressione dei tempi lavorativi e relativi importi è fissa ed invariabile e decorre dal verbale di consegna, fatte salve eventuali revisioni in corso d’opera cagionate da varianti, da sospensioni dei lavori sia parziali che totali o da fatti sopravvenuti non prevedibili e non imputabili all’Appaltatore. Pertanto in caso di revisione, la nuova piattaforma programmatica assume valenza contrattuale, costituendo un’appendice al contratto di appalto. Qualora l’Impresa non sottoscriva il nuovo cronoprogramma, revisionato per fatti sopravvenuti, esso, una volta approvato, sarà comunque adottato unilateralmente dalla Stazione Appaltante e verrà ingiunto con relativo ordine di servizio dal Direttore dei Lavori, al che l’Appaltatore sarà obbligato a uniformarsi, salva la sua facoltà di iscrivere le proprie riserve nei modi e termini di legge.

4. Il programma esecutivo dei lavori di cui al comma 1 dovrà tenere conto del periodo previsto tra le diverse fasi di cantiere finalizzato, oltre che all’allestimento del cantiere per la fase successiva, al trasloco del personale, alla riorganizzazione funzionale e alla presa in consegna anticipata dei locali. Tale periodo non rappresenta una sospensione dei lavori e per esso non sono previsti compensi straordinari.

1.20 INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell’installazione degli apprestamenti per delimitare le aree di lavoro, gli allacciamenti alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
- b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore

dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente CSA o dal capitolato generale d'appalto;

f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca;

l) il tempo necessario per la redazione della Dichiarazione di Conformità degli impianti ai sensi del DM 37/2008, che dovrà essere consegnata contestualmente alla comunicazione di ultimazione lavori o al verbale di presa in consegna anticipata delle aree per le parti applicabili.

2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o di sospensione dei lavori di cui agli articoli 1.15, 1.16 e 1.17, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 1.18, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto di cui all'articolo 1.21.

1.21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.

2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali deve eseguire i lavori e a seguito di contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 1.18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del

contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

1.22 ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice, è prevista la corresponsione, in favore dell'Appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) calcolata sul valore del contratto di appalto, da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;
- b) l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
- d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

3. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

4. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5. La Stazione Appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 4, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

1.23 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. All'Appaltatore sono corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, secondo quanto risultante dal registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui all'art. 14 del D.M. n. 49/2018, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiunge un importo non inferiore al 20% dell'importo contrattuale dei lavori, inclusi gli oneri per la sicurezza come indicato nel presente Capitolato.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per

cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale e comunque al netto delle ritenute previste dalla normativa vigente.

3. Entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione della data di chiusura.

4. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

5. Fermo restando quanto indicato al successivo comma 8, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art.113 bis del Codice come sostituito dall'art. 4 della L.37/2019, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore previa presentazione di regolare fattura elettronica nella quale devono essere indicati i seguenti codici identificativi: Codice Univoco Ufficio: C27NVZ - Codice IPA: ausltc.

6. Qualora i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

7. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 5,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi del successivo articolo 1.23. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

8. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, ai sensi del successivo articolo 1.46, comma 2;
- b) agli adempimenti di cui agli art. 1.40, 1.41, 1.42 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti (Legge 136/2010).;
- d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di

cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, ai fini di cui al successivo articolo 1.45, comma 2.

1.24 PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore di Lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. All'esito positivo del collaudo e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura elettronica da parte dell'Appaltatore. La rata di saldo comprensivo delle ritenute di cui all'articolo 1.23 comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali nulla ostando sarà corrisposta secondo quanto previsto dall'articolo 113-bis del Codice come sostituito dall'articolo 4 della Legge 37/2019 previa presentazione di regolare fattura elettronica.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti pubblici nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'Appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Per quanto non previsto nel presente articolo, al pagamento della rata di saldo, si applica quanto disposto al precedente articolo 1.23.

1.25 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO

1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all’articolo 1.23, commi 4 e 5, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
2. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
3. E’ facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa è facoltà dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del Contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
4. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all’articolo 1.24, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 1.

1.26 (OMISSIS)

1.27 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, le variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, possono essere valutate sulla base dei prezzi di cui all’articolo 23, comma 7, dello stesso Codice, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni:
 - a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;
 - a.2) somme derivanti dal ribasso d’asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;
 - a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
 - b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
 - c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente.

1.28 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

1.29 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti pubblici e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.

CASSATO COMMA 4 e 5.

1.30 CAUZIONE PROVVISORIA

1. Come stabilito dall'articolo 93 del Codice dei contratti pubblici, per la partecipazione alla gara è richiesta una cauzione provvisoria, pari al 2,00% (due per cento) del prezzo base indicato nel bando, se non diversamente indicato, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese appartenenti al raggruppamento medesimo.
2. Fermo restando il limite di utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione provvisoria può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante.
3. La garanzia fideiussoria a scelta dell'offerente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta se non diversamente indicato nel bando, in relazione alla durata presumibile del procedimento e, se indicato nel bando, contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nello stesso, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
6. L'offerta è altresì corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici. L'impegno di cui al presente comma non è richiesto alle microimprese,

piccole e medie imprese e ai raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

7. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

8. La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

9. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

1.31 CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 1, del Codice dei contratti pubblici, l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 dello stesso Codice, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice dei contratti pubblici. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. Ai sensi dell'articolo 103 comma 5 del Codice dei contratti pubblici la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Codice dei contratti pubblici la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più

all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

6. Ai sensi dell'art. 103 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, la Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi oggetto delle lavorazioni. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione.

7. Ai sensi dell'articolo 103 comma 10 del Codice dei contratti pubblici, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

8. Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del Codice dei contratti pubblici, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

9. Le garanzie fideiussorie previste nel presente articolo e nell'articolo 1.30 devono essere conformi agli schemi tipo approvati dal MIT di cui al D.M. 19/01/2018, n. 31.

1.32 RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi dell'articolo 93 comma 7 del Codice dei contratti pubblici, l'importo della garanzia provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Le micro, piccole e medie imprese nonché i Raggruppamenti o Consorzi

costituiti esclusivamente dalle stesse, possono ridurre del 50% la garanzia. Tale riduzione non è cumulabile con quella di cui al primo periodo del comma 7 dello stesso articolo.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. In caso di avvalimento del sistema di qualità, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO/IEC 17000 attestato dalle SOA.

5. In deroga al quanto previsto dal precedente comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora l’impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia sufficiente la classifica II.

6. In deroga al comma 4, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità, in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

7. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, ultimo capoverso, del Codice dei contratti pubblici, le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, sopra richiamato, si applicano alla garanzia definitiva di cui all’articolo 1.31 del presente CSA.

1.33 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, ai sensi dell’articolo 2.13 del presente CSA, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione. Nel caso in cui la consegna dei lavori venga effettuata in via di urgenza il termine per produrre la polizza è fissato in giorni 5 dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria ed in ogni caso prima dell’effettivo inizio delle lavorazioni.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora

collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «ContractorsAllRisks» (C.A.R.) per un massimale non inferiore all'importo del contratto, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3)

2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00 (cinquecentomila,00)

3) per demolizioni e sgomberi: euro 60.000,00 (sessantamila,00).

b) essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000 (un milione).

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti

7. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante

1.34 MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso si utilizzano le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Ingrossamenti o aumenti dimensionali di qualsiasi genere non rispondenti ai disegni di progetto non sono riconosciuti nella valutazione dei lavori a misura se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Il compenso per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura comprende ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo gli atti della perizia di variante.
4. Le misure saranno prese in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l'Appaltatore, in base alle “unità di misura” indicate nell'elenco prezzi ed allibrate nel “Libretto delle Misure”
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata a misura con le modalità indicate al punto 1.3.4 del presente Capitolato.
6. La contabilità degli oneri per la sicurezza è effettuata in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all'importo contrattuale.
7. Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori.

1.35 VARIAZIONE DEI LAVORI

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle modifiche che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal Codice.
3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalle normative vigenti.
4. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore avesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
5. Non sono considerate varianti, ai sensi del precedente comma 2, gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell'art. 106, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non comportino modifiche essenziali o sostanziali al contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Codice dei contratti pubblici.
6. Ai sensi dell'articolo 147 del Codice, non sono altresì considerati varianti in corso d'opera secondo il precedente comma 2, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio,

finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20% (venti per cento) del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Sono inoltre ammesse, nel limite del 20% (venti per cento) in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

7. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) sono determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- b) non è alterata la natura generale del contratto;
- c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50%(cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti pubblici;
- d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali.

8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal RUP la partecipazione dell'Appaltatore alle riunioni di coordinamento per l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento che costituisce anche *Documento Unico di Valutazione dei Rischi dovuti alle interferenze (DUVRI)*, in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e tutte la documentazione inerente la dimostrazione dei requisiti tecnici e organizzativi per eseguire le nuove lavorazioni.

9. La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione, redatto dal Direttore lavori, che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.

10. Come previsto dall'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante potrà sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

11. Durante il corso dei lavori l'Appaltatore può proporre alla Direzione Lavori eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della Direzione dei Lavori devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà a favore della

Stazione Appaltante e per metà a favore dell’Appaltatore.

1.36 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, se per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

1.37 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'elenco prezzi.

2. I prezzi di cui all'allegato elenco si intendono determinati al netto degli oneri relativi alla sicurezza da questa Stazione Appaltante già quantificati e pertanto non soggetti a ribasso.

3. Per i lavori da eseguirsi in più o in meno, si applicheranno i prezzi di cui all'elenco prezzi.

4. Qualora tra i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi come determinati ai sensi del precedente comma 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità

- a) raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

Sono considerati prezzari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità:

- a) Prezzario Opere Pubbliche della Regione Toscana per l'anno in corso di validità alla data di pubblicazione del bando.
- b) Prezzario Opere Pubbliche della Regione Umbria per l'anno in corso di validità alla data di pubblicazione del bando
- c) Prezzario DEI – Edizione in corso di validità alla data di pubblicazione del bando

5. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

1.38 NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione

- degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione delle arre di lavoro.
 3. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
 4. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

1.39 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L’Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle prescrizioni previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

1.40 SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del suddetto Codice.
2. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
3. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 (centomila) euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.
4. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 40% (quaranta per cento) dell’importo complessivo del contratto ai sensi del comma 2 dell’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
5. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e del DURC del Subappaltatore, ai sensi dell’articolo 2.49, comma 2, del presente CSA.
6. La Stazione appaltante autorizza il subappalto o il cottimo purché:
 - a. l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
 - b. il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - c. all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato e, pertanto, non può essere autorizzato.
7. Inoltre, l’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito alle seguenti condizioni:
 - a) che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- l’inserimento delle clausole previste dall’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;
 - l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al successivo comma 10 lettere a) e b);
 - l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti pubblici;
- 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- 3) della documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- 4) di una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;
- b) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
- 1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
 - 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
8. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore, nei termini che seguono:
- a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;
 - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
9. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), deve altresì garantire che i costi della

sicurezza e il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore siano corrisposti al subappaltatore senza alcun ribasso;

- b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Computo Metrico per le attività relative ai “Costi della Sicurezza” questi sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione;
- c) nei cartelli esposti all’esterno dei luoghi di lavoro devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
- d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
- e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio DVR;

10. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consorziali, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorparabili.

11. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

12. Se l’Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

13. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

14. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, del Codice dei contratti pubblici non sono considerati subappalto anche

- a) l’affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori;
- b) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati presso la Stazione appaltante

prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto d’appalto.

1.40.1 SUBAPPALTO DI ATTIVITA’ SOGGETTE A SPECIFICA NORMATIVA

1. Oltre a quanto disposto nel precedente art. 1.40, il ricorso al subappalto per le attività che riguardano specifiche lavorazioni deve essere integrato da ulteriori documenti previsti dall’attuale quadro normativo ed in particolare per gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, il subappalto deve essere espressamente autorizzato dal Datore di Lavoro Committente e certificato ai sensi del titolo VIII, Capo I, del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, e s.m. e ai lavoratori autonomi;

2. Per il contratto di subappalto oggetto delle predette lavorazioni, si applica quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 177/2011 e nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prot. 9828 del 06/05/2013, “*Vigilanza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 177 del 14/09/2011*”.

1.41 RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il Direttore dei Lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, l’Appaltatore comunica al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso nelle aree di lavoro dei soggetti sub-affidatari, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerati subappalto si applica l’articolo 1.45 del presente CSA, commi 4 e 5, in materia di tessera di riconoscimento.

1.42 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione Appaltante, salvo quanto previsto al comma 13 dell’art. 105 del Codice dei contratti pubblici, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di sole forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento

lavori o allo stato di avanzamento forniture.

2. In caso di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

3. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

- a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 1.46, comma 2, del presente CSA;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) alle limitazioni di cui agli articoli 1.45, comma 2, e 1.46, comma 3, del presente CSA.

4. Se l'Appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.

5. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

- a) l'importo degli eventuali costi per la sicurezza e i costi della manodopera da liquidare al subappaltatore;
- b) l'individuazione della categoria OG, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori.

6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'Appaltatore principale.

1.43 RISERVE E ACCORDO BONARIO

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. Il direttore dei lavori nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

7. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli

iscriva negli atti contabili.

8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali essi si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di ammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’esecutore, ritiene gli siano dovute.

10. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.

11. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest’ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti pubblici, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

12. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.

13. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

14. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l’appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Stazione appaltante e all’impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’Appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo 1.44 del presente CSA.

15. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 1.49 del presente CSA.

16. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti pubblici, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi

derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo

17. La procedura di cui al comma 11 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

18. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

1.44 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 1.43 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di FIRENZE ed è esclusa la competenza arbitrale.

2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni trattate.

1.45 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANO D'OPERA

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- d) L'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 1.23 e 1.24, del presente CSA.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in nelle aree di lavoro e

verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

3. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato negli ambienti di pertinenza dell'azienda USL Toscana Centro una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

4. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività e il personale presente occasionalmente nelle aree di lavoro che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

1.46 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.

2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante a condizione che l'Appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione Appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti; per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

3. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 1.23 e 1.24 del presente CSA..

4. Nel caso il DURC del subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

5. Fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è necessaria l'acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.

6. In caso di irregolarità del DURC dell'Appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non è già noto; chiede altresì all'Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
- b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.
- c) se la irregolarità del DURC dell'Appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'Appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nell'appalto, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al contratto d'appalto oggetto del presente CSA, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

1.47 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui al precedente articolo 2.21, i seguenti casi:

- a) l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti pubblici;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato

motivo;

- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o [eventuale] ai piani di sicurezza di cui all'articolo 1.39, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso alle aree di lavoro al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- k) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 65, comma 5, del presente Capitolato speciale;
- l) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- m) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- a) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;
- b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

3. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106, del Codice, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti (4/5) dell'importo del contratto.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

5. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi

d'opera esistenti nelle aree di lavoro, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

- a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei contratti pubblici o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

7. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

1.48 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. In esito a formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore, un esemplare del verbale è inviato al Responsabile del Procedimento, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore, ove questi lo richieda. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

2. In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati

eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Appaltatore è tenuta ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all’importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Qualora la Stazione Appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l’opera realizzata, ovvero parte della stessa, prima che intervenga l’emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che sia stato redatto apposito dettagliato stato di consistenza.

3. A richiesta della Stazione Appaltante, l’organo di collaudo procede a verificare l’esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l’occupazione e l’uso dell’opera sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della Stazione Appaltante e, senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene (art. 230 del DPR 207/2010).

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, di cui all’art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, salvo eventuali vizi occulti.

1.49 TERMINI PER IL COLLAUDO

1. Il certificato di collaudo è emesso non oltre sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto ed ha carattere provvisorio, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

2. Il certificato di collaudo assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi, ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

3. La Stazione Appaltante inviterà l’Appaltatore a prendere cognizione del certificato di collaudo presso la sede dell’azienda e a firmarlo, per accettazione, entro il termine perentorio di 20 giorni. L’Appaltatore all’atto della firma, può aggiungere le domande che ritiene opportune rispetto alle operazioni di collaudo. Se l’Appaltatore non firma il certificato di collaudo nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza inserire domande e riserve nei modi di legge, esso è da intendersi come da lui definitivamente accettato.

4. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

1.50 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

2. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla

stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

4. In deroga a quanto previsto all’articolo 1.48, l’obbligo da parte dell’Appaltatore alla gratuita manutenzione della porzione o dell’opera consegnata cessa al momento della presa di possesso da parte della Stazione Appaltante.

5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 1.48 dal presente CSA.

1.51 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;
 - d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per

- i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza; tali spazi devono essere coperti, in regola con le norme di igiene, dotati di impianti mobili di raffreddamento e raffrescamento, arredati, illuminati, dotati degli allacciamenti ai servizi a rete, compreso il collegamento con la più efficiente banda disponibile per la copertura internet del sito;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi

- genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
 - t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
 - u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
 - v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
 - w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - y) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
 - z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con

esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. L'appaltatore è altresì obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
5. L'appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

1.52 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è obbligato:

- a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
- b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c. a consegnare al Direttore Lavori, con tempestività, le eventuali fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e/o ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si riferiscono a lavorazioni, eventuali ulteriori conferimenti non previsti in progetto o prestazioni non previste in progetto che si giustificano economicamente mediante fattura;
- d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori per quanto non già ricompreso nelle opere a corpo o misura comprese nel contratto;
- e. all'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà produrre alla Direzione dei Lavori un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell'Appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la Direzione delle lavorazioni da eseguire, che dovrà essere un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale per l'edilizia. L'Appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l'elenco di cui sopra

con copia del libro unico del lavoro.

1.53 CUSTODIA DELLE AREE DI LAVORO

1. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela delle aree di lavoro, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.
2. Pertanto la guardiania delle opere realizzate si intende estesa anche al periodo intercorrente dalla data di ultimazione dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo (che si intende collaudo provvisorio).
3. Qualora l'emissione di detto certificato ritardi, oltre i termini stabiliti 3 mesi per il collaudo provvisorio, salvo che ciò non dipenda da responsabilità dell'Appaltatore, quest'ultimo è da ritenersi sollevato dall'onere soprarichiamato.
4. In assenza di specifiche disposizioni da parte della Stazione Appaltante, non potrà essere riconosciuto alcun indennizzo economico a favore dell'impresa, per la protrazione dell'eventuale guardiania oltre i termini sopra stabiliti.

1.54 DANNI DA FORZA MAGGIORE

1. Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori, se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
3. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:
 - a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.
5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
6. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura del 10%.

1.55 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a. le spese contrattuali;
- b. le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione e all’esecuzione dei lavori;
- d. le spese, compreso le spese di bollo, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale, DM145/2000.

4. A carico dell’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto; l’IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono IVA esclusa.

1.56 ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL’ENTE PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO

Oltre agli oneri, previsti nel contratto d’appalto e nel presente capitolato, sono a carico della Stazione Appaltante:

1. La messa a disposizione delle aree necessarie e idonee per la costruzione di tutte le opere, nonché quelle necessarie per il deposito dei materiali di smontaggio;
2. Lo spostamento dei servizi e sottoservizi e relative autorizzazioni, salvo quanto già compreso nel progetto posto a base di gara e fatti salvi gli oneri contemplati come a carico dell’Appaltatore al precedente articolo.
3. Le spese degli allacciamenti definitivi ai pubblici esercizi (acqua, energia elettrica etc.) e le relative servitù di passaggio.
4. Il rimborso dell’IVA nella misura di legge.

1.57 DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l’appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all’assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l’insussistenza delle situazioni ostative ivi previste.

1.58 DOVERI COMPORTAMENTALI

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

1.59 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore acconsente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, per se e per tutti i subappaltatori e/o sub contraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dai medesimi forniti nell'ambito delle attività di manutenzione nel rispetto della suddetta legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di manutenzione sulla base delle informazioni di seguito riportate.

2. Per trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto, s'intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.

3. L'Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività di manutenzione per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dare esecuzione ad obblighi di legge;
- per esigenze di tipo operativo e gestionale;
- per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;
- per dare esecuzione a prestazioni convenute.

4. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

5. La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.

6. L'Appaltatore è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni come di seguito riportati:

- diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento;
- diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;
- diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati;
- diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati

sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

1.60 ALLEGATO A) Elenco elaborati integranti il progetto

Per l’elenco elaborati si rimanda all’elaborato n.1 (EA) del Progetto Esecutivo.

1.61 ALLEGATI B) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI

Allegato «B»	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012
Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi	
<i>Il sottoscritto</i>	
.....	
<i>in qualità di rappresentante legale dell'impresa</i>	
.....	
dichiara:	
<i>che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:</i>	
<ul style="list-style-type: none">- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).	
<i>Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.</i>	
Convenzioni fondamentali dell'ILO:	
Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)	
<ul style="list-style-type: none">- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.	
Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)	

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma,

Data:.....

Timbro

1.62 ALLEGATO C) CARTELLONISTICA

Allegato «C»	
Ente appaltante: _____ Ufficio competente: _____ UFFICIO TECNICO Dipartimento/Settore/Unità operativa _____ LAVORI DI _____ _____ Progetto approvato con _____ del _____ n. _____ del _____ Progetto esecutivo: _____ DL: _____ Progetto esecutivo opere in c.a. _____ DL opere in c.a _____ _____ Progettista dell'impianto _____ Progettista dell'impianto _____ Progettista dell'impianto _____	

Responsabile dei lavori: _____
 Coordinatore per la progettazione: _____
 Coordinatore per l’esecuzione: _____

Durata stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data:
 Responsabile unico del procedimento: _____

IMPORTO DEL PROGETTO: euro _____
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro _____
COSTI PER LA SICUREZZA: euro _____
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro _____

Gara in data _____, offerta di ribasso del ___ %
 Impresa esecutrice: _____
 con sede _____

Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _____
 _____, classifica _____
 _____, classifica _____

direttore tecnico del cantiere: _____

subappaltatori:	per i lavori di		Importo
	Categoria	descrizione	lavori subappaltati Euro

1.1.2 Intervento finanziato con fondi propri (oppure)
 Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale

 inizio dei lavori _____ con fine lavori prevista per il _____
 prorogato il _____ con fine lavori prevista per il _____

1.1.3 Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio _____

1.1.4 telefono: _____ fax: _____ http: // www . _____ .it E-mail: _____@_____

ALLEGATO C

SCHEMA DI CONTRATTO

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Sede Legale: Piazza Santa Maria Nuova 1 - Firenze

N. _____ DEL _____ REGISTRO UNICO AZIENDALE

CONTRATTO D'APPALTO

dei lavori di "Risanamento conservativo delle coperture dei tetti della parte storica del vecchio ospedale "Misericordia e Dolce" di Prato.

L'anno duemila _____ (20__) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta.

TRA

L'Azienda USL Toscana centro con sede legale in Piazza Santa Maria Nuova n. 1 - Firenze, codice fiscale e partita I.V.A. n. 06593810481, in persona del

nato a _____, il _____, domiciliato per la carica in _____, giusta delega conferita con deliberazione n. _____ del _____, che in seguito per brevità sarà denominata "Stazione appaltante"

E

_____ nato _____, residente a _____, codice fiscale _____, per la carica _____, domiciliato in _____, via _____

n° _____, il quale interviene al presente atto nella qualità di _____ della _____,

con sede legale a _____, iscritta presso la Camera di Commercio di _____ codice fiscale _____ e al n°

R.E.A. (____) - _____;

(eventuale) mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da

- con sede legale a

(Mandataria) e con sede legale a

(Mandante) come da mandato Rep. n. registrato all'Agenzia delle

Entrate di il al n. Serie

, di seguito per brevità denominato "Appaltatore"-

PREMESSO

- che con deliberazione n. 647 del 23.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Risanamento conservativo delle coperture dei tetti della parte storica del vecchio ospedale "Misericordia e Dolce" di Prato, per un importo dei lavori da appaltare di € 1.693.000,00 (euro unmilioneseciconovantatremila/00), di cui € 384.544,28 (euro trecentoottantaquattromilacinquecentoquarantaquattro/28) per costi della sicurezza, già predeterminati dalla Stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

- che con delibera n° del è stata indetta gara di appalto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera d) e dell'art. 60, del D.lgs n.50/2016, nel seguito denominato "Codice dei contratti pubblici";

- che i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'Appaltatore sopra indicato con determina dirigenziale n. del , esecutiva ai sensi di legge;

- che il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla determina dirigenziale n. del , esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è dato atto dell'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 32, commi 7, del Codice dei contratti pubblici;

- che ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei contratti pubblici, il Responsabile Unico del Procedimento e l'Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data _____, depositato agli atti d'ufficio, rubricato al protocollo n. _____.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Premesse e Allegati.

1. Le premesse fanno parte integrante del contratto e, pertanto, si intendono come integralmente riportate al presente articolo.
2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, sebbene non tutti allegati al presente atto, che le parti affermano di ben conoscere, come dichiarato in sede di gara per la loro esatta individuazione, quali strumenti interpretativi della volontà contrattuale delle parti stesse, i quali assumono valore gerarchico, rispetto al contratto e fra di loro, nell'ordine in cui sono di seguito elencati:
 - a) il capitolato generale di appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore;
 - b) il capitolato speciale d'appalto, di seguito denominato per brevità "CSA";
 - c) gli elaborati grafici progettuali e gli altri atti del progetto esecutivo;
 - d) l'elenco prezzi unitari;
 - e) il computo estimativo metrico;
 - f) il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - g) il cronoprogramma dei lavori;

h) le polizze di cui agli artt. 1.31 e 1.33 del CSA;

i) la copia del modulo "offerta economica" dell'Appaltatore (*Allegato 1*);

3. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto, le relazioni e gli elaborati presentati dall'Appaltatore in sede di offerta.

4. In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarrà l'interpretazione più favorevole alla Stazione Appaltante, garantendo comunque il raggiungimento delle finalità dell'intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.

Articolo 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Stazione appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa, il cui Codice identificativo di gara (CIG) è _____ e il Codice Unico di Progetto (CUP) è _____.

2. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici.

Articolo 3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale ammonta a € _____ = (diconsi euro _____) di cui:

a) € _____ = (diconsi euro _____) per lavori, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, di cui € _____ = (diconsi euro _____) per costi della manodopera;

b) € _____ 384.544,28 = _____ (diconsi

trecentoottantaquattromilacinquecentoquarantaquattro/28) per costi

della sicurezza non soggetti a ribasso.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

3. Il contratto è stipulato "a misura", come riportato nel CSA ai sensi degli articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice dei contratti pubblici.

4. L'importo del contratto, può variare, in aumento o in diminuzione, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del Codice dei contratti pubblici e le condizioni previste nel CSA.

Articolo 4 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal CSA, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 5 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE,

DIREZIONE DEL CANTIERE

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto, approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di _____, Via _____ n° _____; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

3. Ove non diversamente disposto successivamente, mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito c/o _____ - Via _____ - _____, sul conto corrente dedicato di cui all'art.3 della Legge n°136/2010 - codice IBAN: _____ per l'impresa _____ ;

4. Le persone delegate ad operare sul conto dedicato avanti indicato sono:

a) _____ - Codice fiscale _____ ;

b) _____ - Codice fiscale _____ ;

5. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico depositato presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

6. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

7. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

8. La Stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

9. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6 - TERMINI PER L'INIZIO

E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(Eventuale)

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna anticipata risultante da apposito verbale, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del Codice dei contratti pubblici.

2. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

3. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove dovuta, e tutti i dati necessari per consentire alla stessa la richiesta del DURC anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

4. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 728 (settecentoventotto) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito agli artt. 1.12 e 1.13 del CSA.

Articolo 7 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei

casi e con le precisazioni dell'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori, previste dal CSA come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 3.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito dagli artt. 1.16 e 1.17 del CSA.

Articolo 8 - PENALE PER I RITARDI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere al precedente articolo 6, per ogni giorno naturale consecutivo di

ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari a 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.

2. La stessa penale trova applicazione, anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto disposto dall'articolo 1.18 CSA.

Articolo 9 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal CSA, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, perciò, a carico dell'Appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri e la cartellonistica di cantiere;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio.

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, con requisiti idonei in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 10 - CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e

a quanto stabilito nell'art. 1.34 del CSA.

2. Per la valutazione del lavoro a misura si richiama quanto disposto dallo stesso articolo 1.34 del CSA.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 11 - INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

1. Non è prevista alcuna revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'art. 106, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici

Articolo 12. - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Nessuna variazione al progetto può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale;

il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

2. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui agli artt. 43, comma 8, del Regolamento generale, nonché dall'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base all' art. 106 del Codice dei Contratti pubblici, sulla base di nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio agli artt. 1.35, 1.36, e 1.37 del CSA.

Articolo 13 - PAGAMENTI IN ACCONTO, PAGAMENTI A SALDO E TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. All'appaltatore sarà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici, un'anticipazione di prezzo pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, accertato dal RUP, e a condizione che l'Appaltatore abbia prestato garanzia fideiussoria o assicurativa, come previsto dall'articolo 1.22 del CSA.

2. All'Appaltatore verranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, come previsto dall'art. 1.23 del CSA, secondo quanto risultante dal

registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui all'art. 14 del D.M. n. 49/2018, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiunge un importo non inferiore al 20% dell'importo contrattuale dei lavori, inclusi gli oneri per la scurezza, al netto della ritenuta dello 0,50%, e al netto dell'importo dell'anticipazione erogata.

3. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato come previsto dall'articolo 1.24 del CSA.

4. Ai fini del presente articolo per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

5. In deroga alla previsione del comma 2, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 2, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo.

6. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 1.24 del CSA.

7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

8. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

9. Fermo restando quanto indicato al successivo comma 8, dell'articolo 1.23 del CSA, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 113 bis del Codice come sostituito dall'articolo 4 della Legge 37/2019, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore **previa presentazione** di regolare fattura elettronica nella quale devono essere indicati i seguenti codici identificativi: **Codice Univoco Ufficio (C27NVZ) – Codice IPA (auslct)**

10. L'IVA è a carico della Stazione appaltante. Si applica l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

11. Ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 25 del D.L. n. 66 del 24.04.2014, convertito in legge n. 89 del 23.06.2014, la fattura deve riportare **obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG _____)** senza il quale non è possibile procedere al pagamento della stessa.

12. L'Appaltatore si impegna, inoltre ad inserire nelle fatture il numero dell'ordine (laddove presente) e il Codice **CUP E34E16002810006**.

13. A decorrere dalla data stabilita per l'applicazione dell'articolo 1, comma 414, della Legge 205/2017 e Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018, *“Modalità e tempi delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinanza degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del servizio sanitario nazionale”*, la trasmissione dei documenti

attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dei lavori verrà gestita in via telematica mediante il NSO – Nodo Smistamento Ordini del M.E.F. e sulle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati i documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dei lavori, pena l'impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture.

14. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore di Lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al precedente comma 3 e alle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1.24 del CSA.

15 Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

16 All'esito positivo del collaudo e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura elettronica da parte dell'Appaltatore. La rata di saldo comprensivo delle ritenute di cui all'articolo 1.23 comma 2 del CSA, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, sarà corrisposta secondo quanto previsto dall'articolo 113-bis del Codice dei

contratti pubblici, come sostituito dall'articolo 4 della Legge 37/2019 previa presentazione di regolare fattura elettronica.

17. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione da parte dell'Appaltatore di una garanzia fideiussoria, ai sensi del comma 6 dell'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Per i termini e le condizioni di costituzione della garanzia di cui al presente comma, si richiama quanto disposto dall'articolo 1.24 del CSA.

18. In merito alla tracciabilità dei pagamenti:

- l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.;

- l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- in caso di inadempienza dell'Appaltatore sono previste le sanzioni di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010.

Articolo 14 - RITARDO NEI PAGAMENTI

1. Per la disciplina del ritardo dei pagamenti si rinvia a quanto previsto all'articolo 1.25 del CSA.

Articolo 15 – COLLAUDO E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Il certificato di collaudo è emesso entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, il

certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo

trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi, ai sensi dell'art. 102 comma 3, dello stesso Codice.

3.Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il Collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4.L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo; resta nella facoltà della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti pubblici o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 1.35 del CSA;

b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

2. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 1.36. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

3. L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e al rispetto degli obblighi stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante, approvato in via definitiva con deliberazione n.1358 del 16.09.2016, di seguito denominato Codice di comportamento. Consapevole che in violazione degli obblighi anzidetti, la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. anche se la violazione è compiuta dai propri collaboratori a "qualsiasi titolo".

4. L'Appaltatore dà atto che la Stazione appaltante ha trasmesso, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Codice di comportamento di cui al precedente comma.

5. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del Codice di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

6. Un'eventuale violazione ritenuta grave e reiterata del Codice di comportamento, verificata dalla Stazione appaltante, comporterà la contestazione per iscritto dell'addebito, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove le controdeduzioni risultassero non

fondate, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

7. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata, o con posta certificata (PEC), con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92 del D.lgs. n°81/2008 e s.m.i.
- j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei

lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

k) non assolvimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

l) in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci

8. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

9. La risoluzione potrà essere esercitata anche per l'esistenza di motivi ostativi al rilascio delle comunicazioni o informazioni di cui al D.lgs. n. 159/2011 s.m.i e successive modificazioni. In tale evenienza non si darà luogo al pagamento del mancato guadagno.

10. La Stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n.50/2016, la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.

11. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Appaltatore della lettera inviata per posta certificata con la quale la Stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di recesso, la Stazione appaltante è tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni già eseguite alla data del recesso. E' escluso il diritto dell'Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art 1671c.c.

Articolo 17 – CONTROVERSIE

1. Ai sensi dell'articolo 205, del Codice dei contratti pubblici, qualora a seguito

dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale tra il 5% ed il 15% di quest'ultimo, il RUP, applica la procedura ivi contemplata.

2. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

3. Per la definizione della procedura di Accordo si rimanda a quanto stabilito ai commi 11 e successivi dell'articolo 1.43 del CSA.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti pubblici.

5. Ai sensi dell'art.209 del Codice dei contratti pubblici il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

6. Per ogni controversia relativa all'esecuzione delle prestazioni contrattuali sarà competente il Foro di cui agli artt. 6 e 7 R.D. 30.10.1933 n.1611

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,

PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui al CSA.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105, comma 9, del Codice dei contratti pubblici e al CSA.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data _____ numero _____.

7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo per la tutela dei lavoratori e per la regolarità contributiva, si fa rimando a quanto stabilito dall'articolo 105, comma 16, del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 19 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'Appaltatore, ha depositato presso la Stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 del D.Lgs.

81/2008 s.m.i.;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo n. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'Appaltatore "informa" le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».

Articolo 20 - SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici e di quanto disposto dall'art. 1.40 del CSA, i lavori che l'Appaltatore ha indicato di voler subappaltare in sede di

offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

3. Il contratto di subappalto deve contenere le clausole relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

4. Restano comunque fermi i divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 105, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

5. La Stazione appaltante procederà al pagamento diretto dei subappaltatori con le modalità e secondo quanto stabilito all'art. 142 del CSA.

6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di inadempienza contributiva e retributiva e regolarità contributiva, si fa rimando a quanto stabilito dall'art. 105, comma 16, del Codice dei contratti pubblici.

7. Inoltre, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio agli artt. 1.40, 1.41 e 1.42 del CSA.

Articolo 21 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante _____ numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____, per l'importo di euro _____ (_____) pari al _____ % per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 22 -OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, pubblici l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2.L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero _____ del _____, rilasciata da _____ come segue:

a) prevedere per un massimale non inferiore all'importo del contratto, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3)

2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00 (cinquecentomila,00)

3) per demolizioni e sgomberi: euro 60.000,00 (sessantamila,00).

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di

lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

c) per responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00 (euro duemilioni/00).

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il Codice dei contratti pubblici, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile, il capitolato generale d'appalto, quest'ultimo per la parte in vigore, e le altre disposizioni vigenti in materia.
2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 24 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO

FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Bollo totalmente a carico della controparte assolto in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15 bis del DPR 642 del 26/10/1972.

3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

5. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data del suo invio all'Appaltatore dopo la sottoscrizione dello stesso delle parti.

6. Il presente atto è redatto in forma di scrittura privata e registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.

Il presente atto è approvato dalle parti, che lo sottoscrivono digitalmente, e si compone di n. () fogli, compresi gli allegati, occupando n. () facciate.

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Stazione appaltante

.....
(firmato digitalmente)

Per l'Appaltatore

.....
(firmato digitalmente)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 1341 del C.C., l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato una precedente offerta di prezzo che è confermata mediante la sottoscrizione del presente contratto, dichiara d'avere l'esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed in particolare dei sotto elencati articoli:

Articolo 5. - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE,

DIREZIONE DEL CANTIERE

Articolo 6. - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Articolo 8. - PENALE PER I RITARDI

Articolo 13. - PAGAMENTI IN ACCONTO, PAGAMENTI A SALDO E

TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Articolo 16. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO.

Articolo 18. - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,

PREVIDENZA E ASSISTENZA

ARTICOLO 22. – OBBLIGHI ASSICURATIVI.

Articolo 24. - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E

TRATTAMENTO FISCALE.

Letto confermato e sottoscritto.

Per l'Appaltatore

(firmato digitalmente)